

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 255° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali .....	Pag.	3
2° - Giustizia .....	»	7
3° - Affari esteri .....	»	16
4° - Difesa .....	»	31
5° - Bilancio .....	»	39
6° - Finanze e tesoro .....	»	42
8° - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	50
11° - Lavoro .....	»	52
12° - Igiene e sanità .....	»	58
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	61

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag.	65
Caporalato .....	»	74

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag.	77
-------------------------------	------	----

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag.	82
Terrorismo in Italia .....	»	83
Assistenza sociale .....	»	84
Mercato agricolo .....	»	85

**Sottocommissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag.	87
2° - Giustizia - Pareri .....	»	89
5° - Bilancio - Pareri .....	»	90
11° - Lavoro - Pareri .....	»	99

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	100
--------------------	------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>o</sup>)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

211<sup>o</sup> SedutaPresidenza del Presidente  
CORASANITI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga, per la sanità Condorelli, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo, per l'interno Scivoletto e per il tesoro Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido sottolinea la necessità del provvedimento e propone un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

**(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore FONTANINI, si conviene di formulare un parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

**(2467) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI propone un parere favorevole e la Commissione concorda.

**(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI illustra il decreto-legge, proponendo un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

#### *SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE IN COMMISSIONE*

(A007 000, C01\*, 0083)

Il presidente CORASANITI dà lettura di una missiva del Presidente del Senato, nella quale sono formulate obiezioni e prospettate soluzioni procedurali, in merito al computo dei senatori che in Commissione non intendono partecipare alle votazioni, e in particolare del Presidente, qualora intenda seguire tale comportamento: il Presidente del Senato, riferendosi a quanto convenuto in Commissione nella seduta dell'11 gennaio, invita a non innovare la prassi consolidata, secondo la quale il Presidente della Commissione è sempre computato tra i votanti, mentre precisa che l'eventuale non partecipazione al voto di singoli Commissari ne determina necessariamente l'esclusione dal novero dei presenti. Sotto il profilo del metodo, in tale documento si ricorda che spetta al Presidente del Senato, assistito dalla Giunta competente, ogni determinazione che possa costituire interpretazione del Regolamento.

I senatori VILLONE, DE MARTINO Guido, CASADEI MONTI e FIEROTTI, considerano opportune e fondate le valutazioni del Presidente del Senato, precisando peraltro che la Commissione non ha inteso assumere alcuna deliberazione formale circa la questione di cui si tratta. Concordano in tal senso anche il presidente CORASANITI, nonché la Commissione nel suo complesso, che prende atto delle indicazioni provenienti dal Presidente del Senato.

#### *SUI LAVORI PARLAMENTARI DURANTE LE CRISI DI GOVERNO*

(A007 000, C01\*, 0083)

Il presidente CORASANITI comunica alla Commissione di aver segnalato al Presidente del Senato l'opportunità di riconsiderare la prassi sospensiva dell'attività parlamentare durante le crisi di Governo, prevedendo come eccezione la sospensione dei procedimenti legislativi, considerato che i periodi di effettiva attività parlamentare risultano molto ridotti, per la concomitanza di fattori diversi. Dà poi conto della risposta resa dal Presidente del Senato alla sua sollecitazione: in essa viene confermata la fondatezza della prassi consolidata, derivante dall'assenza di un interlocutore necessario, quale è il Governo nella pienezza delle sue prerogative, pur nella disponibilità a rimettere la valutazione della condivisibile esigenza prospettata, a una ricon-

siderazione complessiva della questione, d'intesa anche con la Camera dei deputati.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente, dopo che il senatore GUERZONI si è soffermato sulla possibilità di prevedere una deroga generalizzata alla prassi sospensiva, almeno per i disegni di legge che sono stati già approvati da un ramo del Parlamento.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 28 ottobre 1994, n. 596, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 20 dicembre 1995, n. 539. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C01\*, 0004\*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio e rinviato nella seduta del 23 gennaio.

Il relatore GUERZONI si dichiara propenso a formulare un parere non ostativo, integrato da specifiche raccomandazioni, che egli stesso intende formulare, con particolare riguardo all'articolo 11 e che in parte gli sono già state segnalate da alcuni senatori, ad esempio in ordine all'articolo 37.

Il senatore VILLONE sottolinea l'importanza della disciplina normativa concernente gli enti locali in dissesto finanziario e ricorda che il Senato, in sede di discussione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1996, ha approvato un ordine del giorno, precedentemente introdotto in forma di emendamento e quindi non confermato dalla Camera dei deputati, poichè non recepito dal Governo nella formulazione degli emendamenti sostitutivi presentati presso quel ramo del Parlamento: con l'ordine del giorno suddetto, il Senato ha impegnato il Governo a *introdurre modalità di razionalizzazione dei pagamenti ai creditori degli enti locali, con particolare riguardo alla possibilità di acconti in misura congrua. Senza innovazioni significative a tale riguardo, potrebbe venir meno la maggiore celerità procedimentale e la tempestiva risoluzione, almeno parziale, delle situazioni critiche sotto il profilo debitorio. Egli osserva che lo schema di decreto risulta in proposito ancora parziale e inadeguato, mentre sarebbe preferibile introdurre procedure agevolate per i crediti certi, favorendo l'accordo tra l'ente locale e i creditori.*

Il presidente CORASANITI ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata criticamente sulla eccessiva rigidità del sistema attuale, che non prevede la possibilità di ricorrere a procedure di tipo concorsuale.

Il sottosegretario SCIVOLETTO precisa che il Governo sta elaborando ipotesi risolutive nel senso indicato dal senatore Villone, fondate sull'introduzione di un istituto analogo al concordato preventivo.

Il senatore PERLINGIERI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Villone, osserva che in caso di dissesto, la situazione dell'ente è paragonabile a quella dell'impresa della quale è già stato dichiarato lo stato di insolvenza: non si potrebbero applicare, pertanto, forme di risoluzione delle situazioni debitorie analoghe al concordato preventivo. Sarebbe preferibile, viceversa, introdurre la possibilità di acconti per i debitori in misura congrua, almeno per sopperire al danno sofferto: in mancanza, vi sarebbe anche il rischio che gli amministratori pubblici, in prossimità del dissesto, possano aggravare la situazione debitoria. A tale riguardo, sarebbe opportuno prevedere apposite sanzioni, anche penali, per gli amministratori responsabili del dissesto, analoghe a quelle previste per gli amministratori delle società.

Il sottosegretario SCIVOLETTO si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 24, commi 4 e 5, dello schema di decreto, concernenti la possibilità di acconti per i creditori.

Il senatore PERLINGIERI, concorde il presidente CORASANITI, insiste per l'opportunità di prevedere acconti in misura congrua, pari almeno al 50 per cento del debito. Il senatore VILLONE obietta che l'accertamento dei debiti degli enti locali, risulta talvolta in concreto molto difficoltoso e che il mutuo previsto dalle disposizioni precedentemente citate può coprire soltanto una quota del debito complessivo. Ad avviso del senatore PERLINGIERI, nelle condizioni evocate dal senatore Villone non è allora possibile osservare il principio della *par condicio creditorum*. Il senatore VILLONE ritiene che la questione possa essere in parte risolta, prevedendo che il mutuo comprenda i debiti accertati e una quota aggiuntiva, da determinare in misura ragionevole.

Il sottosegretario SCIVOLETTO si riserva ulteriori valutazioni.

Si conviene, infine, di conferire al relatore l'incarico di redigere una proposta di parere, dopo aver acquisito le specifiche indicazioni che ciascun Commissario vorrà trasmettergli.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per giovedì 25 gennaio, alle ore 15,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

134<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

*indi del Vice Presidente*

SENESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*  
**MARRA.**

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

(987) *Disposizioni in materia di usura*, approvato dalla Camera dei deputati

(384) **MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura**

(490) **LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura**

(552) **DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

La senatrice **SILQUINI** illustra una nuova formulazione degli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.0.6 (Nuovo testo), che tiene conto delle esigenze a lei segnalate informalmente da numerosi colleghi.

Si apre una discussione nella quale interviene per prima la senatrice **SCOPELLITI**, la quale manifesta il bisogno di esprimere forti perplessità sugli emendamenti prospettati in data odierna dalla relatrice, giacchè sarebbero poco efficaci nell'impegno contro l'usura; oltretutto l'analisi economica dimostra che l'imposizione di vincoli amministrativi sul credito provoca l'inefficiente razionamento delle risorse a disposizione dei soggetti più deboli. Ravvisa quindi l'esigenza di approfondire le riflessioni politiche tenendo conto non solo delle implicazioni penalistiche, bensì pure di quelle d'ordine finanziario: a tal riguardo auspica l'emissione di pareri, da parte delle Commissioni finanze ed industria, anche sugli emendamenti in questione.

Prende poi la parola il senatore BUCCIERO, il quale chiede chiarimenti al Governo, e precisamente al Ministro del tesoro, in ordine al prevedibile livello che sarà assunto dal tasso effettivo globale medio, come configurato dall'emendamento 1.0.6 (Nuovissimo testo). Solo quando la Commissione sarà a conoscenza di esso, si potrà prendere posizione in modo consapevole e responsabile.

Il senatore RUSSO nega fondamento alle perplessità manifestate dalla senatrice Scopelliti e dichiara, quindi, di sostenere gli emendamenti illustrati in data odierna. Oltretutto, nega fondamento alle osservazioni secondo le quali l'emananda legge sarebbe inefficiente per il funzionamento dei mercati bancari e aprirebbe la strada a pericolose rivendicazioni e contenzioso sui contratti di credito legali, che - com'è noto - con l'usura hanno nulla a che fare.

Il senatore TRIPODI rammenta le ragioni d'urgenza che avevano indotto la Conferenza dei Capigruppo del Senato a concedere la deroga, perchè questa Commissione esaminasse il testo articolato pur in periodo di sospensione dei lavori parlamentari. Ciò premesso, esprime un avviso tendenzialmente favorevole agli emendamenti, quali riformulati dalla relatrice. Infatti, essi costituiscono strumenti validi e forti per combattere questo fenomeno così grave, che affligge il tessuto sociale dell'intero Stato. Auspica che tutti i commissari affrontino con lucidità e con rapidità il testo all'esame, che, a suo avviso, risponde alle esigenze avvertite. Esprime quindi la sua adesione all'emendamento 1.1 (nuovissimo testo), mentre non è del tutto convinto dalla formulazione dell'emendamento aggiuntivo di un articolo 1-bis, specie nella parte in cui si assumono a riferimento anche gli intermediari finanziari - e non solo le banche - per la determinazione del tasso effettivo globale medio.

Il senatore SENESE reputa legittime, ma non condivisibili, le perplessità quest'oggi manifestate dalla collega Scopelliti; ciò tuttavia non lo esime dal dover rilevare che è errato affermare - come pur da qualche parte si fa - che definire usurai i tassi della metà maggiori di quelli medi significa addirittura mettere in discussione parte dei contratti bancari legali. Ritiene quindi necessario esaminare con grande sollecitudine i problemi sottesi al testo articolato in esame e offrire soluzioni concrete di fronte a questa patologia così diffusa nella società.

Il senatore PALUMBO sottolinea che in questi mesi la Commissione ha avuto modo di approfondire in modo esaustivo le varie problematiche e che, quindi, si è in grado attualmente di deliberare nel merito: nega fondamento alla tesi di chi ravvisa negli emendamenti oggi illustrati un vincolo amministrativo in danno dell'attività creditizia. Preannuncia pertanto il suo pieno sostegno ad essi.

Prende quindi la parola il senatore FAVUZZI che, dopo aver sostenuto come l'intervento apparso sul quotidiano «Il Sole-24 Ore» di oggi appare come un intervento di sintesi di tutte le pressioni lobbistiche che si oppongono alla revisione della legge sull'usura, afferma che occorre creare una rete vasta e articolata di azioni di prevenzione dell'usura evitando l'errore di ridurre l'intervento legislativo ad un mero fatto repressivo.



Critica le posizioni di chi attacca qualsiasi forma di intervento, anche sulle condizioni più distorte di funzionamento del mercato e respinge in particolare le preoccupazioni relative al rischio di una spinta verso l'alto di tutti i tassi e di una collocazione dei tassi di interesse legali ai limiti massimi consentiti. Sostiene altresì che una rilevazione semestrale, invece che trimestrale, appare a suo modo di intendere del tutto sufficiente. Si pronuncia poi in senso contrario alla possibilità di richiedere alle Commissioni industria e finanze un parere sugli emendamenti recentemente presentati dalla relatrice.

Dopo essersi quindi soffermato sulle modalità di funzionamento della legge francese sull'usura, sostiene che il meccanismo previsto negli emendamenti odierni della relatrice appare adeguato e conclude poi affermando che sarebbe interessante ascoltare da un testimone diretto le modalità con cui si diventa vittime dell'usura.

La senatrice SILIQUINI spiega i motivi per cui si è ritenuto opportuno inserire gli intermediari finanziari, legalmente operanti, nelle proposte emendative relative alla fissazione del tasso effettivo globale medio.

Il senatore BECCHELLI conferma di ritenere opportuni e correttamente formulati gli emendamenti illustrati dalla relatrice Siliquini giacché le norme collaudate sino ad oggi in materia di usura non hanno dato buoni risultati specialmente con riguardo alla previsione dello stato di bisogno. Lo stesso si può dire in merito alla fissazione del tasso di interesse usurario che appare importante anche nei confronti degli operatori del settore che avrebbero un ben preciso punto di riferimento.

Dopo aver quindi sostenuto che appare inopportuno essere troppo sensibili ad articoli comparsi sulla stampa, sottolinea come debba essere apprezzato l'impegno della relatrice e varate quindi le norme proposte che ricalcano esperienze non negative di altri Paesi.

Il senatore IMPOSIMATO, dopo aver rammentato che il fenomeno dell'usura ha assunto recentemente una dimensione assai allarmante, sottolinea con forza che l'usura è lo strumento attraverso il quale la criminalità organizzata riesce ad impossessarsi di molte imprese legalmente operanti.

L'oratore osserva poi che la fissazione di un tasso effettivo globale medio pone dei seri interrogativi sul piano delle scelte di politica del diritto, poichè vi sono notevoli differenze a seconda delle regioni del Paese dove si effettua il credito.

Preannuncia, infine, il proprio voto favorevole agli emendamenti presentati dalla relatrice Siliquini.

La senatrice SILIQUINI rileva, alla luce delle osservazioni del senatore Imposimato in merito alle differenze del tasso di sconto nelle varie parti del Paese, che la proposta di emendamento ha margini abbastanza ampi per evitare di criminalizzare attività creditizie esercitate nelle varie regioni italiane.

Il senatore LISI, dopo aver dichiarato di non ritenere opportuno licenziare in fretta leggi approvate sotto la spinta dell'emergenza, ricorda

un suo emendamento in materia di fissazione del tasso di interesse in relazione al tasso ufficiale di sconto; manifesta poi forte riprovazione per i termini utilizzati nell'articolo oggi comparso su «Il Sole-24 Ore» ed avente ad oggetto il dibattito di queste settimane presso la Commissione giustizia.

Nel soffermarsi quindi su criteri più opportuni per la fissazione del tasso di interesse usurario sottolinea che nel settore del credito è difficile parlare di libero mercato a causa delle condizioni e dei soggetti che operano all'interno di questa realtà economica con modalità oligopolistiche attraverso la formazione di cartelli. Per quanto riguarda poi le differenze dei tassi di interesse praticati nelle varie regioni d'Italia non sembra esatto sostenere che vi è maggior rischio nell'operare prestiti nel Mezzogiorno del Paese. Paventa quindi il rischio di una risposta collettiva dei «cartelli» del settore del credito per incrementare i tassi di interesse evitando così di incorrere nella commissione del reato di usura e ribadisce che riterrebbe più opportuno fare riferimento al tasso ufficiale di sconto per giungere alla definizione del tasso usurario.

Il senatore RUSSO sostiene che il riferimento al tasso ufficiale di sconto rischia di non tenere conto delle differenze fra i settori produttivi.

Il senatore LISI sostiene che l'intervento sulle banche è necessario per prevenire il fenomeno dell'usura.

Il senatore D'ALÌ sostiene che occorre anzitutto stabilire chi sia abilitato nel Paese ad esercitare l'attività del credito, poichè la maggior parte dei fenomeni usurari sono dovuti a soggetti che operano abusivamente prestiti con elevati tassi di interesse.

Con riferimento alla fissazione per legge del tasso usurario sottolinea che l'effetto pericoloso di una simile operazione è quello di allineare la misura del tasso legittimo sul livello più alto. Sottolinea che sarebbe opportuno anche chiedere il parere ad altre Commissioni parlamentari su questo delicato argomento.

Dopo aver affermato infine che potrebbe essere anche ipotizzabile l'istituzione di un'*authority* in materia di fissazione dei tassi di interesse, auspica che non si approvino provvedimenti tali da peggiorare la situazione sulla quale si intende operare e che principalmente non si tenda a regolamentare il mercato del credito attraverso una legge di intervento sul reato dell'usura.

Il senatore LUBRANO DI RICCO richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sull'ultimo comma dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo) esprimendo contrarietà rispetto alla sua formulazione poichè si rischia di voler aggiungere una fattispecie di confisca obbligatoria aggiuntiva rispetto a quella facoltativa già prevista dall'articolo 240 del codice di procedura penale.

Inopportuno poi sembra prefigurare ipotesi di applicazione del reato di ricettazione in modo tacito; qualora si avesse questo intento occorrerebbe infatti esplicitarlo in via legislativa.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta della senatrice SCOPPELLITI di richiedere al Presidente del Senato di assegnare in sede con-

sultiva alle Commissioni 6ª e 10ª gli emendamenti 1.1 (Nuovissimo testo) e 1.0.6 (Nuovissimo testo) presentati dalla relatrice Siliquini.

Il senatore TRIPODI dichiara voto contrario alla proposta; il senatore FAVUZZI annuncia il voto contrario del suo Gruppo qualora la senatrice Scopelliti non intenda spostare al termine dell'esame la richiesta di parere. La senatrice SCOPELLITI insiste sulla richiesta e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore PALUMBO esprime avviso contrario alla proposta di richiedere il parere alle due Commissioni.

Il senatore RUSSO dichiara a titolo personale di astenersi nella votazione poichè teme che l'iniziativa abbia effetti ritardanti.

Il senatore SENESE dichiara a titolo personale che voterà a favore.

La senatrice SILIQUINI dichiara che voterà contro la proposta.

Messa ai voti, la proposta non è accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 644 (*Usura*). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi a titolo oneroso.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644 (*Usura*). – Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-*bis* e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-*bis* del codice penale è abrogato».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

#### **Art. 1-*bis*.**

1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del D.L.gs. 1 settembre 1993, n.385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione vengono pubblicati all'inizio del trimestre successivo nella *Gazzetta Ufficiale* e sono validi per tre mesi.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro e pubblicata immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo precedente relativamente alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

5. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al n.3 del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale ovvero la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1,2, 4 e 5 del codice penale».

1.0.6 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

**Art. 1-bis.**

1. La Banca d'Italia rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. La rilevazione è pubblicata immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente dalla Banca d'Italia e pubblicata immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli istituti di credito, le società di intermediazione finanziaria ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo precedente relativamente alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

5. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al n.3 del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale ovvero la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1,2, 4 e 5 del codice penale».

**1.0.6** (Nuovo testo)

IL RELATORE

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

93<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.*

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2403) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri**

(Esame)

Il relatore BRATINA, soffermandosi anzitutto sul testo del decreto-legge, precisa che si tratta di un atto quasi obbligatorio, mirato a differire alcuni termini previsti da disposizioni legislative per non compromettere situazioni tuttora in corso, soprattutto collegate ad impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nonchè a recuperare altri stanziamenti che per svariate ragioni non sono stati spesi nel corso dei precedenti anni.

In particolare, l'articolo 1 è volto a prorogare di 6 mesi il finanziamento della partecipazione italiana alla missione sul Danubio, che vede impegnate motovedette della Guardia di finanza nella sorveglianza dell'embargo contro la Serbia, oggi ridotto a embargo sulle sole armi nei confronti di tutti i paesi della ex Jugoslavia e ad embargo commerciale verso i territori della Bosnia occupati dalle forze serbo-bosniache. L'articolo 2 proroga per l'anno 1996 il funzionamento del Comitato interministeriale per il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico: a tal proposito sollecita da parte governativa ulteriori informazioni e chiarimenti sulle attività delle commissioni miste che operano in settori specifici nelle zone di nord-est, eventualmente organizzando in Parlamento apposite audizioni.

L'articolo 3 prevede lo slittamento di somme non impegnate nel 1995 per vari programmi, nonchè la conservazione dei residui, conseguenza di ritardi dovuti a complicazioni procedurali e gestionali soprattutto nel settore della cooperazione. L'articolo 4 prevede la proroga del personale comandato e a contratto presso la corrispondente Direzione



generale per la cooperazione allo sviluppo, per evitarne la paralisi amministrativa e gestionale, argomento già affrontato e risolto in tal senso durante la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2110, approvato dalla Commissione affari esteri. Infine l'articolo 5 assicura la continuazione delle attività di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia.

Il presidente MIGONE avverte che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere parzialmente contrario sull'articolo 3 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma poichè non ne è spiegato il motivo e poichè le motivazioni offerte per vie brevi non appaiono molto convincenti, propone di non ritenere tale parere preclusivo e lasciare all'arbitrato dell'Assemblea la questione.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, richiama l'attenzione sul suo contenuto riguardante disparate questioni che interessano diversi settori del funzionamento del Ministero degli affari esteri. Pertanto, concordemente con il relatore, si è deciso di cogliere l'occasione fornita per inserire nel disegno di legge di conversione altre disposizioni relative al Ministero, contenute in disegni di legge già discussi e approvati presso il Senato ma attualmente pendenti nell'altro ramo del Parlamento, soprattutto per la concomitanza della crisi di Governo. Peraltro tale iniziativa è stata accolta con favore nei contatti informali avuti con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta in sostanza di inserire nel testo del disegno di legge di conversione la questione relativa all'assunzione del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari per le esigenze connesse all'applicazione dell'accordo di Schengen, il problema della delega per il riordino della disciplina del trattamento economico per il personale in servizio all'estero e, infine, tutta la normativa-ponte per permettere al settore della cooperazione di riprendere operatività: per ciascuno di questi tre problemi ricorda che la Commissione ha già approvato quei testi che forniscono ora la base degli emendamenti che il relatore proporrà.

Il sottosegretario GARDINI ringrazia la Commissione per la soluzione volta a fornire un cammino rapido all'*iter* legislativo delle questioni testè ricordate dal Presidente, esprimendo totale accordo per quanto riguarda il provvedimento relativo all'assunzione del personale a contratto, nonchè per tutte le disposizioni relative alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo; per quanto riguarda la riforma del trattamento economico del servizio all'estero, avverte che è in corso un concerto interministeriale per modificare il testo stralciato dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria, attualmente assegnato alla Commissione lavoro della Camera dei deputati. Data questa situazione, rileva che iniziative legate alla medesima questione necessitano un coordinamento per evitare di sollevare contrasti soprattutto sul versante del Ministero del tesoro. Poichè peraltro in sede odierna non ha alcun potere di presentare emendamenti nè di sostenere tesi in pendenza di questa procedura, si riserva di sensibilizzare il relatore sulle singole questioni.

Esprime infine preoccupazione per il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione per cui si rimette alla Commissione affari esteri la difesa compatta in sede di Assemblea di questo articolo fondamentale per l'operatività dei programmi del Ministero.

Il senatore PORCARI si dichiara sostanzialmente d'accordo con il relatore e con la procedura prospettata dal Presidente, nonchè sull'avvertimento della necessità di una tenuta compatta della Commissione in sede di Assemblée per aver ragione del parere contrario della 5ª Commissione. In particolare sulla questione del personale a contratto ricorda di aver già segnalato la necessità di tutela della segretezza del lavoro svolto da estranei all'Amministrazione, ribadendo altresì che in nessun caso si dovrà ricadere nei vecchi schemi dell'assistenzialismo che distribuiva posti di lavoro a pioggia.

Il presidente MIGONE ricorda la necessità e la convenienza dell'assunzione di contrattisti presso le rappresentanze italiane all'estero, dal momento che l'assunzione di personale di ruolo, oltre a tempi estremamente lunghi, costerebbe infinitamente più caro all'Amministrazione e spesso sarebbe assai meno funzionale.

Il senatore STAGLIENO nel ringraziare il relatore e il Presidente, con i quali si dichiara pienamente d'accordo, preannuncia la propria adesione all'impostazione prospettata.

Il senatore ANDREOTTI, concordando col programma di lavoro annunciato dal Presidente e dal relatore, intende solamente puntualizzare, in relazione alla questione del monitoraggio dell'embargo nei territori della ex Jugoslavia, che sarebbe opportuno avere dal Governo dati sui risultati effettivi di questa missione, poichè la situazione dei traffici sul Danubio non appare affatto mutata: è noto anzi che le armi continuano a transitare in tutta la zona. Resta comunque di opinione favorevole alla proroga per non mancare a un impegno assunto dall'Italia in sede internazionale.

Concluso il dibattito, il sottosegretario GARDINI, replica agli oratori intervenuti. Dichiara, in primo luogo, di concordare con l'osservazione relativa alla confusione creatasi nella zona danubiana sulle missioni di monitoraggio: sarà più facile nel presente semestre di presidenza europea capire in che direzione vanno le spese e le opere in quanto proprio l'Italia ne tirerà le fila. Altrettanto si può dire per la richiesta sollevata dal relatore circa le attività delle commissioni miste sul confine nord-orientale.

Conferma quindi che l'assunzione di personale a contratto presso le sedi estere è necessaria per il disbrigo delle aumentate pratiche relative al rilascio dei visti, in conseguenza dell'entrata in vigore degli accordi di Schengen, ricordando che in una prima fase si provvederà a potenziare le 34 sedi più interessate all'immediata operatività del sistema informativo Schengen. Rassicura che saranno prese le precauzioni circa la protezione della segretezza del lavoro, probabilmente separando alcuni compiti da altri, riservati al personale di ruolo.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del disegno di legge di conversione.

Il presidente MIGONE avverte che l'emendamento 1.0.1 del relatore riproduce il disegno di legge n. 2205, recentemente approvato dalla Commissione, con le correzioni dello stanziamento per il 1997, che fu erroneamente indicato per un errore materiale.

Il sottosegretario GARDINI si dichiara favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è approvato all'unanimità.

Il relatore BRATINA illustra l'emendamento 1.0.2, che è identico all'articolo 10 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, quale fu approvato dal Senato e successivamente stralciato dalla Camera dei deputati, ove è attualmente all'esame della Commissione lavoro. Peraltro gli uffici competenti del Ministero hanno segnalato l'opportunità di limitate modifiche, che dovrebbero garantire la possibilità di esercitare la delega, colmando alcune lacune ovvero superando difficoltà interpretative.

In particolare si tratterebbe di inserire al comma 1 dell'emendamento le parole «e previdenziale» prima delle altre «spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», di sopprimere la parola «fiscale» riferita al trattamento dei contrattisti e, dopo le parole «dagli uffici consolari», inserire le altre «dagli Istituti di cultura e dalle scuole italiane all'estero».

Al comma 2, lettera b), si propone di inserire dopo la parola «commisurata» la frase «per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero». Alla lettera c) le parole «fissandone l'entità e stabilendo» dovrebbero essere sostituite dalle altre «fissando i criteri per stabilirne l'entità nonchè». Si propone inoltre di inserire alla fine del comma 2 le seguenti lettere, costituenti ulteriori criteri direttivi per l'esercizio della delega:

d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, sono corrisposte in valuta locale o altra valuta straniera, secondo un rapporto di ragguglio da stabilirsi periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale;

e) ai fini dell'eventuale adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea e nelle organizzazioni internazionali;».

Passando al comma 3, il senatore Bratina ritiene opportuno inserire nell'alea, analogamente a quanto già proposto per il comma 1, le parole «dagli Istituti di cultura e dalle scuole italiane all'estero» dopo le parole «uffici consolari». Inoltre nella lettera a) le parole «dalle rappresentanze» andrebbero sostituite con le altre «da analoghe istituzioni». Nella lettera b) dello stesso comma appare opportuno aggiungere alla fine la frase «con possibilità di utilizzo di eventuali risparmi per il potenziamento dei relativi contingenti».

Infine il Ministero, facendosi carico di rilievi formulati dal Tesoro, suggerisce la seguente riformulazione del comma 4:

«4. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero e il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si atterrà ai criteri direttivi indicati nel comma 2 per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti».

Il senatore PORCARI ritiene preferibile il testo già approvato dal Senato, pur dichiarandosi disponibile ad accogliere le modifiche illu-

strate dal relatore. Suggestisce comunque di sostituire la parola «criteri», ovunque ricorra, con l'altra «parametri», al fine di non confondere tale concetto con i criteri direttivi che il Parlamento deve formulare nel concedere la delega legislativa. Prospetta infine l'opportunità di prevedere una disciplina dell'imposizione fiscale dell'indennità di servizio all'estero, nell'ambito dei decreti legislativi, affinché gli uffici tributari non considerino imponibile l'intero emolumento.

Il senatore ANDREOTTI non condivide quest'ultimo suggerimento, poichè esistono già disposizioni tributarie di carattere generale che disciplinano il trattamento fiscale degli emolumenti che non hanno carattere retributivo.

Il senatore SERRI fa presente che una recente interrogazione presentata da senatori della Lega Nord ha sollevato la questione dei cosiddetti privilegi fiscali di cui godono i dipendenti del Ministero, sostenendo che i loro redditi sono soggetti ad un trattamento più favorevole anche ove non si consideri l'indennità di servizio all'estero. Quest'ultima affermazione potrebbe essere sbagliata, ma è comunque opportuno che il Governo colga l'occasione della delega per introdurre una maggiore trasparenza nel trattamento fiscale dei redditi percepiti dai dipendenti del Ministero degli affari esteri, soprattutto durante il servizio all'estero.

Propone poi di modificare la lettera *d*) - qualora si decidesse di inserirla nel testo dell'emendamento 1.0.2 - inserendo dopo le parole «sono corrisposte» le altre «in lire o».

Con riferimento a tale proposta di modifica, il sottosegretario GARDINI fa presente che la lettera *d*) di cui trattasi non fa che riprodurre le disposizioni vigenti. Il pagamento in valuta forte si impone nei paesi la cui valuta nazionale è soggetta a svalutazioni massicce e frequenti.

Il presidente MIGONE propone la seguente riformulazione della lettera *d*), che recepisce le proposte formulate dai senatori Porcari e Serri:

«*d*) le indennità, determinate secondo parametri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, sono corrisposte in lire o in valuta locale o in altra valuta straniera, secondo un rapporto di ragguglio da stabilirsi periodicamente;».

Si dichiara poi favorevole alle altre proposte di modifica indicate dal relatore, ad eccezione della estensione della delega al trattamento previdenziale spettante agli impiegati pubblici in servizio all'estero, poichè ciò sarebbe in contraddizione con la natura non retributiva dell'indennità di servizio all'estero e, ancor più, dell'istituendo assegno per gli oneri di rappresentanza. Chiede pertanto al relatore di non insistere in ordine alla suddetta modifica del comma 1.

Il relatore BRATINA accoglie le due proposte testè avanzate dal Presidente, nonché il suggerimento del senatore Porcari circa la sostituzione dell'espressione «criteri» con l'altra «parametri».

Posto ai voti con le modifiche specificate dal relatore e dal presidente, l'emendamento 1.0.2 risulta approvato.

Il relatore BRATINA rinuncia a illustrare i successivi emendamenti, che riproducono il testo del disegno di legge n. 2110, già approvato dalla Commissione in sede deliberante, fatta eccezione per l'articolo 1, recante le finalità di quel provvedimento, che difficilmente potrebbe trovar posto in questa sede.

Il sottosegretario GARDINI ribadisce il consenso del Governo al testo del disegno di legge già approvato dalla Commissione, proponendo peraltro una modifica meramente formale al primo comma dell'emendamento 1.0.13, nel senso di precisare che oggetto dell'autorizzazione del Ministro non è «l'intervento» ma «il programma di intervento».

Tale suggerimento è accolto dal relatore, che modifica di conseguenza l'emendamento 1.0.13.

Il presidente MIGONE ritiene che sia opportuno recuperare il senso politico dell'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione, premettendo all'emendamento 1.0.3 le seguenti parole: «1. In attesa della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo - che dovrà tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta istituita ai sensi della legge 17 febbraio 1994, n. 46».

Il relatore BRATINA accoglie la modifica suggerita dal Presidente e modifica di conseguenza il comma 1 dell'emendamento. Posto ai voti con la modifica suggerita dal presidente e accolta dal relatore, l'emendamento 1.0.3 risulta approvato.

Con separate votazioni sono approvati, senza discussione, gli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.12, nonché l'emendamento 1.0.13 modificato nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GARDINI ringrazia la Commissione per la volontà di far entrare al più presto in vigore le misure urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo, recate dal disegno di legge governativo che è attualmente pendente alla Camera dei deputati. Auspica quindi che anche l'Assemblea condivida questa linea di apprezzabile responsabilità istituzionale.

Il presidente MIGONE avverte che l'emendamento 1.0.14, presentato dal relatore, è volto a concretizzare un impegno politico che la Commissione e il Ministero hanno concordemente assunto durante la discussione dei documenti di bilancio, ma che in tale sede non poté essere tradotto in disposizioni legislative.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

La Commissione, infine, all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo emendato, nonché a chiedere, eventualmente, di essere autorizzato a svolgere la relazione oralmente.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MIGONE avverte che, essendo stato esaurito l'argomento all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani 25 gennaio non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2403**

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'Accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**1.0.1**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché il trattamento economico, fiscale e previdenziale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche o dagli uffici consolari.

2. Nell'emanazione dei decreti il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata al costo della vita, al costo degli affitti, al numero di familiari a carico, agli oneri scolastici e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;

c) per le categorie da individuarsi con i decreti stessi, si dovrà prevedere un assegno per gli oneri di rappresentanza, fissandone l'entità e stabilendo procedure di controllo che tengano conto della normativa e prassi vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea e dell'OCSE.

3. Per quanto riguarda i dipendenti di nazionalità italiana o straniera, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri:

a) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali distinti per funzioni professionali, che tenga conto dell'anzianità di servizio, delle retribuzioni locali e di quelle corrisposte dalle rappresentanze di altri Paesi;

b) invarianza della spesa rispetto alle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

4. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero, il Governo si atterrà, per quanto possibile, ai criteri direttivi indicati nel comma 2 con riferimento all'indennità di servizio all'estero dei dipendenti del Ministero degli affari esteri.

5. Gli scherni dei decreti di cui al comma 1 saranno sottoposti alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimeranno il proprio parere entro trenta giorni.»

1.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.



3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati può essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Direzione generale».

4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità predisposti dai suddetti organismi.»

**1.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente.*

**«Art. ...**

1. La Direzione generale procede a controlli e verifiche delle iniziative di cooperazione, ivi comprese quelle di emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi del progetto.

2. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale si avvale dell'unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a soggetti esterni comprovatamente qualificati, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili.»

**1.0.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Il Ministro degli affari esteri, su proposta del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, può affidare a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione, ivi compresa la redazione dei termini di riferi-

mento per gare di appalto e altre procedure concorsuali. Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il conferimento di incarichi individuali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

2. La Direzione generale può altresì avvalersi, in posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale, e di quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988 n. 67.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Direzione generale è competente anche per le attività di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo.»

1.0.5

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modificazioni.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 dovranno definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da attuare in sede di cooperazione decentrata nonché i criteri con i quali possono essere cofinanziate, con le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata promosse da regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-paese e negli accordi-quadro di cooperazione bilaterale.»

1.0.6

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

«Art. ...

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata, con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, ai Governi dei Paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indi-

cate in apposite direttive del Comitato direzionale elaborate, di regola, sulla base del programma-paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU.»

**1.0.7**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. La durata in carica della Commissione per il contenzioso istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo e, comunque, non oltre due anni.

2. Lo schema di transazione definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, viene trasmesso all'Avvocatura dello Stato, che è tenuta a pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla ricezione, e quindi al Consiglio di Stato, che è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni. Decorsi tali termini, l'Amministrazione può procedere alla stipula delle transazioni anche in difetto dei suddetti pareri.»

**1.0.8**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.»

**1.0.9**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, determina, con propria

delibera da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per stabilire la congruità dei prezzi per l'acquisto, fuori del territorio nazionale, di beni e servizi previsti per l'attuazione di iniziative di cooperazione. Il provvedimento terrà in particolare conto le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le procedure adottate in materia dall'Unione europea.»

1.0.10

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.»

1.0.11

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai suddetti programmi, inoltre, sono ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'iter amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, oppure le spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità; tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee vengono erogati in una o più rate anticipate. In caso di ra-

teizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima sono subordinate al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che vengono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che viene detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.»

**1.0.12**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, autorizza con apposita procedura d'urgenza l'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione ai due rami del Parlamento. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel comma 1 del presente articolo. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo determina con propria delibera le tipologie e le modalità per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento.

3. Entro sessanta giorni dall'autorizzazione il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti.

4. Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.»

**1.0.13**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire il seguente:*

**«Art. ...**

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di penetrazione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la SACE, l'ICE, il Mediocredito centrale e la SIMEST, sono autorizzati a operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando - ai soli fini della loro attività - l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero.»

**1.0.14**

**IL RELATORE**

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

137<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BERTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa SANTORO.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2402) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERTONI avverte che, conclusasi ieri la discussione generale, si passerà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati, acquisendo sugli stessi l'avviso del relatore e del Governo.

Il senatore MANZI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2402, recante conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia;

rileva che la situazione della città di Sarajevo rappresenta un nodo cruciale per l'attuazione dell'accordo di pace, sottoscritto dalle parti il 15 dicembre a Parigi, e che l'Italia ha una speciale responsabilità politica e militare dal momento che il contingente italiano è stato assegnato proprio nella zona di Sarajevo;

osserva che:

è interesse della Comunità internazionale evitare che la restituzione dei quartieri serbi all'amministrazione bosniaca comporti un ulteriore esodo di popolazioni serbe dalla città di Sarajevo ed impedire che dall'attuazione degli accordi possano derivare occasioni di pulizia etnica;

è essenziale che a Sarajevo possano continuare a vivere, per poi convivere, popolazioni di ambedue le entità;

la consegna dei quartieri serbi alle forze dell'IFOR deve avvenire in modo pacifico, con la cooperazione di tutte le parti interessate, e deve essere accompagnata da tutte le garanzie necessarie ed idonee a scongiurare l'esodo della popolazione serba;

auspica che l'Italia, anche in cooperazione con la Francia, si adoperi per promuovere un'intesa, concordata fra tutte le parti, che garantisca uno statuto speciale di città europea per Sarajevo, con pari dignità e diritti per tutte le componenti della popolazione, e condizioni di pari sicurezza e fiducia».

0/2402/1/4

GALLO, MANZI, LORETO

Il PRESIDENTE suggerisce ai presentatori di riformulare l'ordine del giorno nel senso di meglio precisare l'impegno che il Governo dovrebbe assumere in ordine alla condotta da tenere nelle operazioni volte a conseguire la pacifica convivenza tra le etnie nella città di Sarajevo. Ove tale proposta di modifica venisse accolta, il suo parere, quale relatore, sarebbe favorevole.

Il senatore MANZI, accogliendo il suggerimento del presidente, riformula l'ultimo capoverso dell'ordine del giorno nel seguente testo:

«impegna il Governo,

affinchè l'Italia, anche in cooperazione con la Francia, si adoperi per promuovere un'intesa concordata fra tutte le parti, che garantisca uno statuto speciale di città europea per Sarajevo, con pari dignità e diritti per tutti le componenti della popolazione, e condizioni di pari sicurezza e fiducia».

Dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno nel testo così riformulato i senatori PETRICCA, RADICE, REGIS, FABRIS Pietro e CASILLO.

Il sottosegretario SANTORO, pur rilevando che l'ordine del giorno è ripetitivo di quanto già esplicitato negli accordi di pace, esprime su di esso parere favorevole.

L'ordine del giorno 0/2402/1/4 è quindi accolto.

Passando all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto legge, il PRESIDENTE esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, che i presentatori rinunciano ad illustrare. Tale emendamento, infatti, introduce un concetto di osservanza delle norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale bellico non compatibile con le caratteristiche della missione dell'IFOR, finalizzata al mantenimento della pace. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario SANTORO si associa al parere contrario espresso dal Presidente relatore, osservando che il richiamo al diritto internazio-



nale bellico è del tutto incongruente rispetto alla natura e ai compiti dell'IFOR.

A nome degli altri presentatori, il senatore LORETO ritira l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto l'emendamento 1.3 per l'assenza dei presentatori. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, osserva che esso costituisce un'affermazione di principio, che egli condivide ma che forse, proprio per la sua non puntuale portata normativa, potrebbe più utilmente essere trasformata in un ordine del giorno. Esprime parere contrario all'emendamento 1.2 il sottosegretario SANTORO, rilevando che con esso si indicano compiti che esulano da quelli istituzionali delle Forze armate.

Dopo una precisazione del senatore MANZI, che ritiene comunque necessario prevedere il sostegno da parte del contingente militare italiano, nelle forme più proprie, all'opera del volontariato, il senatore LORETO, accogliendo l'invito del Presidente, trasforma l'emendamento 1.2 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2402, recante conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia;

impegna il Governo,

affinchè il contingente italiano fornisca assistenza e cooperi con le organizzazioni internazionali pubbliche e private, e specificamente con gli enti pubblici e privati italiani e le associazioni di volontariato, attive nella ex Jugoslavia sul terreno dell'attività umanitaria e della promozione dei diritti umani, ai sensi dell'articolo VI dell'annesso 1/A dell'Accordo di pace di Parigi».

0/2402/2/4

GALLO, MANZI, LORETO, DE NOTARIS

Con il parere contrario del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 2 è quindi accolto.

Il PRESIDENTE esprime quindi parere contrario sul sub emendamento 2.1/1 e sull'emendamento 2.1, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Parere contrario sugli emendamenti è espresso anche dal sottosegretario SANTORO, il quale osserva che la riduzione del trattamento di missione ivi prevista comporterebbe un aggravio degli oneri posti a carico dei militari inviati in missione isolata e non inquadrati nel contingente.

Dopo che il senatore PETRICCA ha dichiarato di votare a favore degli emendamenti, con distinte e successive votazioni sono accolti il sub emendamento 2.1/1 e l'emendamento 2.1.

Il **PRESIDENTE** esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.1, che recepisce quanto da lui considerato nel corso della discussione generale.

Il senatore **MANZI** sottolinea l'opportunità di una più precisa formulazione del comma 2, in modo che risulti chiaramente che la cessione di beni e servizi alle autorità bosniache è da riferirsi all'insieme delle autorità locali operanti in Bosnia, a qualsiasi componente etnica esse facciano riferimento.

Il senatore **LORETO** riformula di conseguenza il comma 2 dell'emendamento 3.1.

Dichiarano di sottoscrivere l'emendamento nel nuovo testo i senatori **PETRICCA, MANZI, FABRIS** Pietro, **RADICE** e **VOZZI**.

Il sottosegretario **SANTORO** esprime parere contrario all'emendamento 3.1 che sopprime la previsione di una autorizzazione di spesa in deroga alle norme di contabilità dello Stato, recata dal testo originario, sottolineando, a tale proposito, che l'esclusione, in esso, di un limite di spesa, andava comunque riferito a un tetto massimo costituito dall'onere complessivamente indicato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

L'emendamento 3.1, nel testo riformulato, è quindi accolto.

Senza discussione, con il parere favorevole del sottosegretario **SANTORO**, sono quindi accolti, con successive votazioni, gli emendamenti 4.1 e 5.1.

Il **PRESIDENTE** invita quindi i presentatori a trasformare l'emendamento 5.2, precluso in seguito all'accoglimento dell'emendamento 5.1, in un ordine del giorno.

Il senatore **LORETO** fa presente che l'intenzione originaria dei proponenti era quella di introdurre, con l'emendamento 5.2, un finanziamento aggiuntivo per sostenere gli interventi dei corpi civili impegnati nell'opera di ricostruzione nel territorio della ex Jugoslavia. Poiché l'approvazione dell'emendamento 5.1 preclude la votazione dell'emendamento in tale formulazione, ritira l'emendamento 5.2 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2402, recante conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia,

impegna il Governo,

in attuazione dell'accordo di pace di Parigi, del 15 dicembre 1995, ad agevolare e favorire gli interventi dei corpi civili aventi finalità di costruzione della pace, sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, sia attraverso l'eroga-

zione di contributi alle associazioni di volontariato ed agli enti pubblici e privati italiani attivi nella ex-Jugoslavia sul terreno dell'attività umanitaria e della promozione dei diritti umani, sulla base delle procedure di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con la legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni;

impegna altresì il Governo a prevedere un finanziamento adeguato, valutabile in lire 10 miliardi, utilizzando a tal fine l'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri incluso nel fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996».

0/2402/3/4

GALLO, LORETO, DE NOTARIS, MANZI, VOZZI

Il sottosegretario SANTORO si dichiara contrario all'ordine del giorno che risulta estraneo alle finalità e ai contenuti del provvedimento all'esame.

Dopo che il senatore MANZI ha rilevato che l'obiettivo di ricostruire le condizioni per una pace duratura nella ex Jugoslavia investe compiti che vanno al di là di quelli assegnati al contingente militare, l'ordine del giorno n. 3 è accolto.

Il senatore MANZI annuncia quindi il voto contrario alla conversione in legge del provvedimento in titolo del Gruppo di Rifondazione comunista, che giudica preferibile mantenere la presenza italiana in Bosnia nell'ambito dell'impegno logistico e dell'attività dei corpi civili per la ricostruzione.

Il senatore VOZZI annuncia il suo voto contrario alla conversione in legge del decreto legge n. 1, richiamandosi alle motivazioni da lui già espresse nel corso della discussione generale.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi al Presidente Bertoni il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto legge n. 1, con le proposte di modifica accolte, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi conclusa nella seduta odierna l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2402, le sedute già convocate per oggi pomeriggio alle ore 16,30 e per domani alle ore 9,15 non avranno luogo.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2402**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Le operazioni di cui al comma 1, compiute dalle Forze armate italiane, anche nell'ambito di operazioni combinate con Forze armate di altri Paesi, sono soggette all'osservanza delle norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale bellico».

1.1 GALLO, LORETO, DE NOTARIS, MANZI

*Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «unitamente a un contingente formato da obiettori di coscienza».*

1.3 DOLAZZA, PERUZZOTTI, LORENZI, REGIS

*Aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:*

«2-bis. Il contingente italiano fornisce assistenza e coopera con le organizzazioni internazionali pubbliche e private, e specificamente con gli Enti pubblici e privati italiani e le associazioni di volontariato, attive nella ex-Jugoslavia sul terreno dell'attività umanitaria e della promozione dei diritti umani, ai sensi dell'articolo VI dell'annesso 1/A dell'accordo di pace di Parigi.

1.2 GALLO, LORETO, DE NOTARIS, MANZI

**Art. 2.**

*All'emendamento 2.1, dopo le parole: «indicata al comma 1», aggiungere le altre: « fatta eccezione per il personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar e comunque non appartenente all'IFOR cui è attribuito il trattamento di missione previsto per i*

servizi isolati all'estero dall'articolo 1, comma 63, lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3, sopprimere le parole: «ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar».*

2.1/1

CASILLO, PETRICCA

*Al comma 2 sostituire le parole: «è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero» con le altre: «è attribuito il trattamento di missione nella misura indicata al comma 1».*

2.1

CASILLO, PETRICCA

### Art. 3.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari dei Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità bosniache è consentita esclusivamente per finalità umanitarie».

3.1

LORETO, CASILLO

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie».

3.1 (Nuovo testo)

LORETO, CASILLO, PETRICCA, RADICE, FABRIS  
Pietro, VOZZI

### Art. 4.

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

BERTONI

**Art. 5.**

*Prima del comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo».

**5.1****BERTONI**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. In attuazione dell'accordo di pace di Parigi, del 15 dicembre 1995, il Governo italiano agevola e favorisce gli interventi dei corpi civili aventi finalità di costruzione della pace, sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, sia attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni di volontariato ed agli Enti pubblici e privati italiani attivi nella ex-Jugoslavia sul terreno dell'attività umanitaria e della promozione dei diritti umani;

2-ter. I contributi vengono erogati sulla base delle procedure di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con la legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni, nei limiti delle disponibilità recate dal comma 2-*quater*.

2-*quater*. A valere sulla disponibilità recata dalle disposizioni di cui ai commi precedenti la somma di lire 10 miliardi è destinata al finanziamento dell'intervento civile previsto dall'articolo 2-bis, mentre la somma di lire 240 miliardi è da ridurre proporzionalmente in correlazione alla cessazione dell'efficacia delle medesime disposizioni.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal finanziamento dell'intervento civile di cui al comma 2-bis si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di cui alla voce: "Presidenza del Consiglio dei Ministri". Agli oneri derivanti dalle operazioni del contingente militare italiano, di cui agli articoli 1 e 2, si provvede con le entrate di cui al presente articolo».

**5.2****GALLO, LORETO, DE NOTARIS, MANZI**

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

130ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per il tesoro Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2397) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale (Seguito e conclusione dell'esame)**

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, degli emendamenti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

Il senatore BUSNELLI esprime forti perplessità sul contenuto di alcune disposizioni del decreto-legge in esame, soprattutto l'articolo 7, concernente la conservazione in bilancio di ingenti somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e fa presente che occorrerebbe acquisire una conoscenza più approfondita delle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 7.1, riguardanti la conservazione in bilancio di somme iscritte in conto residui per il 1995 e non impegnate entro il termine di chiusura dello stesso esercizio, in quanto non è possibile operare la reinscrizione in bilancio di tali somme dopo quella data. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 7.2, che riguarda somme di parte corrente, richiamandosi all'orientamento di carattere generale da lui illustrato nella seduta di ieri. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 7.0.1.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere non ostativo sull'emendamento 7.0.1.

Il sottosegretario GERELLI fa presente che l'emendamento 5.2 riguarda somme destinate a fronteggiare emergenze ambientali, che il Ministero dell'ambiente non ha potuto impegnare nel corso del passato esercizio finanziario a causa della complessità delle procedure preordinate all'erogazione di tali spese.

Il senatore RONCHI, pur prendendo atto delle obiezioni di carattere tecnico sollevate dal relatore sull'emendamento 5.2, sottolinea che il Parlamento potrebbe, nella sua sovranità, derogare ai principi vigenti in materia contabile.

Vengono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1, 5.4, 5.3. Su di essi il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione. Tali emendamenti risultano accolti. È anche accolto, con parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 5.1.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Vegas è posto in votazione e respinto l'emendamento 5.2.

Con il parere contrario del relatore e favorevole del Governo viene posto in votazione e respinto l'emendamento 7.2.

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene posto in votazione e respinto l'emendamento 7.1.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo è infine posto in votazione l'emendamento 7.0.1, che risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

premessi che il principio, da ultimo confermato nella legge n. 549 del 28 dicembre 1995, all'articolo 1, comma 61, secondo cui vanno rigidamente rispettati i termini previsti dall'ordinamento contabile per il mantenimento in bilancio delle somme iscritte in conto competenza o in conto residui, va ribadito in linea generale in quanto funzionale ad una ordinata gestione del bilancio dello Stato;

tenuto conto però che il regime agevolato di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988, - per la parte in cui prevede che la copertura finanziaria a carico dei fondi globali in relazione ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti concernenti le retribuzioni del personale delle pubbliche amministrazioni, anziché andare in economia, resti valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce alla sola condizione che il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo - deve ritenersi esteso per analogia a tutti gli stanziamenti in bilancio, ivi compresi i capitoli ordinari, riguardanti il trattamento economico e nor-



mativo di detto personale, per la parte in cui essi concernono istituti e finalità rimessi alla contrattazione sulla base del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, proprio in quanto l'ordinamento individua ora un'unica sede in cui detto trattamento viene complessivamente ridefinito;

ritenuto pertanto che tale regime agevolativo possa già ritenersi acquisito in via interpretativa nel nostro ordinamento;

constatato altresì che, per svariate cause, non sempre la pubblica amministrazione è in grado di impegnare o pagare nel rispetto dei termini di conservazione degli stanziamenti previsti dall'ordinamento contabile le somme iscritte nel bilancio dello Stato in conto capitale (titolo II),

considerato altresì che tale quota di spesa pubblica riveste un rilevante significato di ordine economico, nonostante l'esiguità dei relativi ammontari,

impegna il Governo

a presentare - ove non ritenga preferibile risolvere in via interpretativa la indicata questione relativa agli stanziamenti per il pubblico impiego - una articolata modifica normativa che definisca compiutamente la fattispecie secondo le linee dianzi indicate, con l'obiettivo di risolvere in via permanente la questione, evitando la riproposizione di norme periodiche concernenti il singolo caso;

a studiare le modalità più efficaci in ordine ad una revisione della normativa contabile che consenta alle varie amministrazioni pubbliche di avere a disposizione gli stanziamenti di loro competenza in tempi che permettano un uso efficiente delle risorse finanziarie iscritte in conto capitale e dunque il raggiungimento delle finalità per cui esse erano state stanziare, tenendo ovviamente conto della particolarità del singolo stanziamento nel senso di porre precipua attenzione alla tipologia legata a procedure di spesa che possano presentare tempi sensibilmente lunghi ed escludendo dunque i settori caratterizzati da procedure di spesa ad andamento regolare, come i limiti di impegno».

(O/2397/1/5\*)

IL RELATORE

L'ordine del giorno viene quindi posto in votazione ed è approvato.

La Commissione conferisce infine al senatore Morando il mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

129<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

D'ALÌ

*indi del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE****(2362) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 1995.

Il Presidente D'ALÌ ricorda che nella scorsa seduta sono state già svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e dell'analogo pronunciamento espresso sul disegno di legge e sugli emendamenti dalla Commissione bilancio e programmazione economica.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario CALEFFI illustra l'emendamento 1.0.1, volto a consentire l'estensione, fino all'anno 1992, del rimborso dei crediti d'imposta vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; tale estensione è resa possibile utilizzando l'accantonamento previsto nella manovra finanziaria per il 1996. Di particolare rilievo appare inoltre la disposizione che, pur privilegiando il rimborso dei crediti di maggiore ammontare, consente comunque di tener conto delle richieste di rimborso per importi minimi: il Governo ha inteso così contemperare le esigenze tecnico-amministrative proprie delle procedure di rimborso, con le precise sollecitazioni avanzate in sede parlamentare.

Conclude sottolineando che il varo di nuovi istituti -conto corrente fiscale, compilazione del modello 730 e altri provvedimenti allo studio -

dovrebbe consentire per il futuro di contenere in termini fisiologici il ritardo per il rimborso dei crediti d'imposta.

Il relatore PAINI, pur esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, ritiene non opportuna la scelta del Governo di limitare il rimborso dei crediti d'imposta all'80 per cento dell'importo richiesto.

Il sottosegretario CALEFFI fa presente che tale disposizione è finalizzata ad evitare che un rimborso integrale dei crediti richiesti possa pregiudicare una successiva fase accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Interviene quindi il senatore PAGLIARINI, a giudizio del quale l'emanazione di titoli di Stato per rimborsare i crediti vantati dai contribuenti nei confronti del Fisco, come già avvenuto anche di recente, non viene computata nel calcolo del fabbisogno e quindi non viene rilevata nella definizione del saldo netto da finanziare. Si realizza in tal modo una fattispecie di contabilizzazione di spese da parte dello Stato non corrispondente ai principi di veridicità e unitarietà del bilancio, così come disciplinati anche in sede civilistica. L'accettazione di una tale prassi contabile - conclude l'oratore - rischia di rendere esclusivamente formale il rispetto dei vincoli finanziari fissati nel trattato di Maastricht.

Il sottosegretario CALEFFI, pur convenendo sulla correttezza del rilievo formulato dal senatore Pagliarini, fa presente che la contabilizzazione «sotto la linea» delle somme iscritte in bilancio per il rimborso dei crediti d'imposta deriva dall'applicazione di una specifica disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 1996 e non rappresenta assolutamente una novità rispetto a quanto avvenuto negli anni scorsi.

Dopo un breve intervento del senatore FARDIN in merito alle modalità di contabilizzazione degli interessi sui titoli di Stato, posto ai voti, e quindi accolto l'emendamento 1.0.1.

Il Presidente FAVILLA fa presente al senatore Caddeo che l'emendamento 2.0.1 risulta estraneo alle disposizioni recate dai due articoli del provvedimento in titolo: invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento che, in caso contrario, sarebbe dichiarato inammissibile.

Il senatore CADDEO, prendendo atto della dichiarazione del Presidente, fa presente che l'emendamento 2.0.1 consente di esonerare dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili e di considerare quindi esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di carattere pubblicitario poste in essere dalle compagnie barracellari, associazioni su base volontaria costituite con delibera del consiglio comunale con compiti di vigilanza privata.

Dopo che il sottosegretario CALEFFI ha preannunciato il parere favorevole del Governo, il senatore CADDEO ritira l'emendamento 2.0.1, riservandosi di ripresentarlo in un'altra occasione.

Su specifica richiesta del relatore PAINI, il sottosegretario CALEFFI fornisce informazioni sul gettito derivante dalla chiusura delle liti fiscali pendenti: rispetto ad una stima attesa di circa 1.000 miliardi, tale istituto ha consentito di introitare solo 150 miliardi a causa di una disciplina farraginosa e non certo chiara per i contribuenti. Per quanto riguarda, invece, il gettito conseguente alle misure adottate con il decreto-legge n. 41 del 1995 - prosegue il Sottosegretario - si è registrata una lusinghiera corrispondenza tra le previsioni e il gettito realizzato. Anche per quanto riguarda la sanatoria delle irregolarità formali e il concordato di massa, il gettito realizzato -rispettivamente circa 500 e 7.000 miliardi - corrisponde pienamente alle stime effettuate dal Governo in sede di previsione.

Si dà infine mandato al relatore PAINI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2362, di conversione del decreto-legge n. 526 del 1995, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### 130<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
FAVILLA*

*Interviene il ministro delle finanze Fantozzi.*

*La seduta inizia alle ore 17,55.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di direttiva del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), concernente istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 1996**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a), del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486: parere favorevole)  
(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0007<sup>a</sup>)

Il relatore VIGEVANI, nell'illustrare il contenuto della direttiva ministeriale sul programma di attività del SECIT per il 1996, evidenzia in primo luogo la sostanziale concordanza tra la proposta formulata dal Comitato di coordinamento del SECIT e la direttiva impartita dal Ministro.

Passa quindi brevemente in rassegna i tre settori di attività del Servizio - controllo sull'attività degli Uffici e della Guardia di Finanza, con-

trolli straordinari sulla grande evasione, attività di studio e di ricerca sulle più rilevanti problematiche della legislazione tributaria e delle attività di accertamento - rilevando che il SECIT ha registrato una certa riduzione degli organici.

Va però rimarcato il fatto, continua il relatore, che non rientrano nel programma del 1996 alcune delicate questioni - già oggetto di una direttiva ministeriale del settembre dello scorso anno - relative alle denunce anonime, al ruolo del direttore del Servizio e al diritto del singolo ispettore di opporre il segreto d'ufficio. Al di là delle indicazioni ministeriali, infatti, è sembrato nuocere non poco alla autorevolezza del SECIT la pubblicizzazione di polemiche e contrapposizioni tra tale organismo e l'orientamento del Ministro: paradigmatica, a tale riguardo, è stata vicenda della denuncia, fatta nel corso dell'estate del 1995 dai «superispettori» e ampiamente ridimensionata nei suoi reali termini economici, dell'ammontare dell'imponibile sottratto al fisco.

In conclusione, registrando positivamente il clima di maggiore collaborazione tra il SECIT e il Ministro, ritiene di poter fin da adesso invitare la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il Presidente FAVILLA dà la parola al ministro FANTOZZI, il quale ha chiesto di poter intervenire per fornire alcuni elementi integrativi della relazione svolta dal senatore Vigevani.

Rispondendo preliminarmente ad un quesito posto dal senatore PAGLIARINI, il ministro Fantozzi fa presente che lo studio in base al quale il servizio ispettivo aveva elaborato la stima dell'imponibile evaso, sulla quale hanno poi tanto insistito i *mass media*, costituisce un lavoro preliminare per un'attività di studio ed elaborazione ancora in corso, alla quale sono stati chiamati a partecipare anche organismi esterni al Ministero delle finanze, quali l'ISTAT e la Banca d'Italia: assicura peraltro il senatore Pagliarini che la Commissione potrà prendere visione di tale studio nel più breve tempo possibile.

Passando ad esaminare lo schema di direttiva sull'attività del SECIT per il 1996, sottolinea che la indicazione ministeriale si è discostata dalle proposte formulate dal Comitato di coordinamento esclusivamente per quanto riguarda il numero di accertamenti da effettuare nei confronti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza e per l'aver indicato come settori da sottoporre a verifica alcune attività economiche oggetto di studio da parte del SECIT. In termine di contrasto dell'evasione di grande dimensione, va ricordato che il controllo dei «superispettori» si può estendere anche al contribuente allorché il SECIT riscontri una anomalia nell'attività di accertamento degli uffici finanziari.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell'attività del Servizio, il Ministro puntualizza che è stata superata l'eccessiva personalizzazione dell'attività del singolo ispettore, attraverso l'accentuazione dei momenti di collegialità nell'organizzazione dell'attività e del potere di coordinamento del direttore. Più in generale, va registrato positivamente un nuovo spirito di collaborazione tra tale importante organismo dell'Amministrazione finanziaria e il responsabile del dicastero.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore ROMOLI, secondo il quale il giudizio sull'attività del SECIT, al di là dell'apprezzabile tentativo del Ministro di operare per una maggiore concordia, non può essere certo positivo almeno per il passato: il Servizio, infatti, non ha adottato comportamenti omogenei e ha fornito interpretazioni della normativa fiscale molto discutibili. Per quanto riguarda lo schema di direttiva sottoposto all'esame della Commissione esprime un parere favorevole.

Il senatore PAINI chiede al Ministro di chiarire l'orientamento del Governo in merito alle reciproche competenze del SECIT e del SIS (ora STAF) e su ventilate ipotesi di ridimensionamento del Servizio degli ispettori tributari.

Il ministro FANTOZZI fa presente che la riduzione da 50 a 39 unità del nucleo dei «superispettori» è risultata funzionale - in termini di copertura finanziaria - alla creazione del SIS; si tratta di due organismi complementari che operano su due distinti fronti con l'obiettivo comune di migliorare l'efficacia dell'Amministrazione finanziaria; per questi motivi non esiste alcun ipotesi di soppressione o riduzione delle competenze.

Prende quindi la parola il senatore FARDIN il quale, dopo aver sottolineato positivamente le indicazioni formulate dal Ministro per l'attività del SECIT, auspica che per il futuro l'attività interpretativa e di studio di tale organismo possa costituire un utile orientamento per tutti gli operatori nel settore fiscale.

Il senatore VENTUCCI, nell'esprimere una valutazione positiva delle direttive da impartire al Servizio degli ispettori tributari, sollecita una più approfondita attività di controllo sugli scambi intracomunitari.

Interviene quindi il senatore CAVITELLI, il quale preannunzia l'espressione di un parere favorevole sullo schema di direttiva all'esame della Commissione. Per quanto riguarda il servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) giudica positivamente la determinazione del Ministro di rendere finalmente operativa l'anagrafe patrimoniale nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, anche se appare opportuno porre allo studio la estensione di un analogo strumento di controllo anche ad altri settori della pubblica amministrazione.

Il senatore COSTA, valutando positivamente lo schema di direttiva in esame, sottolinea il rischio che l'attività dei «superispettori», come alcune volte accaduto in passato, sia caratterizzata da un'eccessiva autonomia nei confronti delle indicazioni ministeriali.

Il ministro FANTOZZI, nel prendere atto del consenso emerso sullo schema di direttiva, ribadisce l'impegno del Governo a far sì che sia il SECIT che lo STAF operino per migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa.

Posta ai voti, è quindi approvata all'unanimità la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sullo schema di direttiva in titolo.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente FAVILLA avverte che la seduta già convocata per domani, 25 gennaio alle ore 9, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2362****Art. 1.**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste nonchè i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono più imposta o annualità, ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda l'ammontare delle somme stanziare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, con modalità da indicare con il decreto indicato al comma 1.

3. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1996 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonchè dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1997. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 6.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996; di tale somma il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile,



quale emerge da ciascuna istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto disposto al comma 3, non sia inferiore a lire 80 milioni. Il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1996.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 6.000 miliardi per il 1996 e valutato in annue lire 570 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 6.000 miliardi per il 1996 e lire 499 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 71 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui all'articolo 1 è utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al presente articolo».

1.0.1

IL GOVERNO

**Art. 2.**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

All'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “; le prestazioni di servizi rese nell'esercizio delle attività disciplinate dall'articolo 1, secondo periodo, del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403”».

2.0.1

CADDEO

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

175ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BOSCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2417) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa**

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio scorso.

Il relatore CARPINELLI illustra l'emendamento 1.1, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SCIVOLETTO, l'emendamento 1.1 è accolto.

Successivamente, viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 1.0.1.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore Carpinelli di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con la modifica da essa accolta, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2417****Art. 1.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni».

1.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. È autorizzato il contributo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998 alla regione Umbria per la realizzazione di interventi di potenziamento dell'aeroporto regionale di Sant'Egidio Perugia.

2. A tale onere si provvede con corrispondente riduzione del Cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando il relativo accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare le relative variazioni di bilancio»

1.0.1

GUBBINI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

182ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

TAPPARO

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 gennaio 1996.

Il presidente TAPPARO ricorda che era stata dichiarata chiusa la discussione generale. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti ad illustrarli, riservando alla Presidenza il giudizio sulla loro proponibilità dopo la conclusione di questa fase procedurale.

Il senatore SPISANI illustra gli emendamenti 1.7 - che più opportunamente propone di assegnare al comitato di gestione dei contributi dei coltivatori diretti già istituito presso l'INPS il compito di accertare la qualifica di coltivatore diretto - 2.1 - che, senza operare alcuna lesione dell'autonomia dell'Istituto, propone che si istituisca presso l'INPS una direzione generale con competenze agricole - 2.2, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 - che propone un differimento dei termini del condono SCAU - e 3.0.4.

Il senatore MULAS illustra gli emendamenti 1.4 e 1.9, quest'ultimo identico all'emendamento 1.7 già illustrato dal senatore Spisani.

Il senatore BEDIN rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.10, identico agli emendamenti 1.7 e 1.9.

Il senatore DE LUCA illustra gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sottolineando che si tratta di norme interpretative che correggono errori largamente riconosciuti come tali e contenuti nel provvedimento collegato all'ultima legge finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C11\*, 0009\*)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 17 gennaio 1996.

Il relatore SPISANI illustra uno schema di parere dal quale ha espunto alcune parti contenute nella relazione introduttiva e nel quale ha invece inserito alcune osservazioni formulate nel corso della discussione, salvo quella formulata dal senatore Bedin e concernente la categoria dei giornalisti, che tuttavia è disponibile ad aggiungere qualora la Commissione lo ritenga opportuno.

Il senatore DE LUCA si dichiara d'accordo con lo schema di parere illustrato dal relatore, segnalando peraltro l'opportunità di inserirvi la raccomandazione che l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi e dei collaboratori che devono versare il contributo del 10 per cento alla specifica gestione INPS non sia fatto valere per quei soggetti in età avanzata che non siano in condizione di poter maturare il diritto alla pensione.

Il senatore MULAS propone che il parere indichi al Governo l'opportunità che l'iscrizione alle nuove forme previdenziali non sia obbligatoria per i liberi professionisti che siano anche lavoratori dipendenti.

Il senatore BEDIN si dichiara d'accordo con il senatore De Luca ed invita inoltre il relatore a tener conto anche dell'aspetto già segnalato relativo alla *particolarità della professione giornalistica, che può essere esercitata anche senza l'iscrizione all'Albo.*

Il relatore SPISANI si riserva di approfondire le richieste formulate in questa seduta e chiede pertanto che sia rinviata alla prossima settimana la decisione conclusiva sul parere da esprimere al Governo.

Il presidente TAPPARO accoglie la richiesta del relatore ricordando che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 4 febbraio.

*La seduta termina alle ore 16,15*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2416****Art. 1.**

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire, ove ricorre, la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

**1.4** CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI,  
MULAS

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo della legge 9 marzo 1989, n. 88».

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».*

**1.7** SPISANI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo della legge 9 marzo 1989, n. 88».

*Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».*

**1.9** MULAS

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo della legge 9 marzo 1989, n. 88».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.10

BEDIN

**Art. 2.**

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «apposite strutture centrali», inserire le seguenti: «di livello di direzione generale»

2.1

D'ALI, SPISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali ed un Comitato di indirizzo e vigilanza in materia di previdenza agricola composto dalle parti sociali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

2.2

SPISANI, D'ALI

**Art. 3.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato"».

3.1

D'ALI, SPISANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) del comma 24 è sostituita dalla seguente: c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione Europea».

3.0.1

D'ALI, SPISANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

1. I termini del 1° ottobre 1994, 1° ottobre 1995 e 1° ottobre 1996 previsti ai commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 1996, al 1° ottobre 1997 e al 1° ottobre 1998».

**3.0.2**

D'ALI, SPISANI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-quater.**

1. All'articolo 18, comma 7, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole «interessi dell'8 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «interessi del 5 per cento annuo».

2. Il termine di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è differito al 31 luglio 1996.

3. Il termine di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 30 giugno 1997.

4. All'articolo 18, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono soppresse le parole: «ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995».

**3.0.3**

D'ALI, SPISANI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-quinquies.**

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1 luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne”.

2. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.



3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni».

**3.0.4**

D'ALI, SPISANI

**Art. 4.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4 bis.**

*(Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1995, n. 549)*

1. Il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta come proroga, fino al 31 dicembre 1997, entro i limiti di spesa definiti contestualmente, delle disposizioni dell'articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell'articolo 5, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n.451».

**4.0.1**

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI,  
GRUOSSO, PELELLA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4 ter.**

*(Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1995, n. 549)*

1. I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che, ai corsi ivi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995».

**4.0.2**

DE LUCA, PELELLA

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

134ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2415) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GALLOTTI.

Il decreto-legge n. 553 del 1995 rappresenta la quarta edizione delle disposizioni recate dal decreto-legge 20 giugno 1995, n. 261, finora sempre decadute per la mancata conversione nei termini costituzionali. Tale ultimo provvedimento reiterava a sua volta una serie di decreti-legge non convertiti, ad eccezione dell'ultimo, il n. 135 del 1995, la cui legge di conversione non era stata però promulgata dal Capo dello Stato per difetto di copertura finanziaria.

Rispetto a tale testo, vi sono importanti modifiche per quanto riguarda gli articoli 6 e 7 in materia di indennizzo del danno biologico e di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla distribuzione e somministrazione del sangue umano, degli emocomponenti, degli emoderivati e dei vaccini. Per quanto riguarda gli indennizzi per il danno biologico da trasfusioni, il relatore fa presente che nel testo in esame sono state finalmente identificate le risorse finanziarie. Infatti il motivo del rinvio alle Camere del testo approvato del decreto-legge sull'assistenza farmaceutica e sanità da parte del Capo dello Stato era stato quello di non trovare la specificazione circa il reperimento dei 150,5 miliardi necessari all'operazione. Il Consiglio dei ministri, nella reitera del testo - necessaria, vista la scadenza del 29 agosto ed effettuata il 25 dello stesso mese - ha identificato nei capitoli del bilancio del Ministero del tesoro relativi al fondo per far fronte «ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e al fondo corrispondente alla quota parte del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF da destinare ad «interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifu-

giati e conservazione di beni culturali» la «cassa» per gli emolumenti alla quale vengono eventualmente aggiunti altri soldi prelevati dall'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

In particolare, nell'articolo 6 sono stati specificati gli aventi diritto all'indennizzo ed è stata eliminata la previsione del contributo di solidarietà a carico delle aziende produttrici di emoderivati e delle altre strutture private operanti nel settore. Conseguentemente, è stata introdotta una norma che chiarisce che le nuove disposizioni dell'indennizzo per danno biologico si applicano per i soli anni 1995 e 1996, in attesa di una più completa disciplina in materia.

Nel contesto dell'articolo 7, invece, tutte le strutture pubbliche sono state eliminate dall'ambito dei soggetti tenuti alla stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile. La modifica rispetto al testo parlamentare è stata richiesta dal Ministero del tesoro, il quale ha osservato che l'assoggettamento delle strutture pubbliche all'obbligo dell'assicurazione avrebbe comportato oneri non quantificati e privi della necessaria copertura.

Il relatore osserva poi che nelle ultime tre edizioni la Commissione bilancio, in sede di espressione del parere sul decreto-legge di conversione, aveva ritenuto che la formulazione dell'articolo 7 non fosse sufficiente ad escludere completamente i soggetti pubblici dall'obbligo di stipula del contratto di assicurazione ed aveva censurato l'articolo stesso sotto il profilo della copertura finanziaria. In sede di approvazione del decreto-legge di conversione, il Governo ha tenuto conto di tale rilievo, ed ha riformulato l'articolo 7 in modo da eliminare i dubbi sui destinatari della disposizione.

Il decreto-legge n. 261 aveva altresì introdotto l'articolo 11, che stabilisce che la disposizione dell'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (la quale fa obbligo alle regioni di ridurre la spesa per i beni e servizi di una determinata quota percentuale rispetto all'esercizio del 1993) non trova applicazione nei confronti delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria previsti dalla vigente normativa. In sostanza questa disposizione non si applica alle regioni in grado di certificare alla fine del 1995 di essersi mantenute nei limiti dello stanziamento determinato dalla quota capitaria, così come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il decreto-legge n. 553 reca infine, all'articolo 12, una nuova disposizione, con la quale si proroga al 31 dicembre 1996 il termine per l'adeguamento alle direttive CEE concesso ai gestori di impianti collettivi per le aste di prodotti ittici e di mercati ittici all'ingrosso.

Il relatore auspica in conclusione che il provvedimento d'urgenza in esame possa essere finalmente convertito nei termini costituzionali.

Il senatore GREGORELLI chiede chiarimenti al sottosegretario Condorelli in merito all'articolo 7. Egli esprime infatti perplessità circa il fatto che la nuova formulazione della disposizione richiamata non consente di predisporre una copertura assicurativa per i casi di infezioni verificatesi presso le strutture trasfusionali pubbliche.

Il sottosegretario CONDORELLI, rispondendo alla richiesta di chiarimenti fa presente che la specificazione nell'articolo 7, del termine «private» è stata ritenuta opportuna unicamente al fine di eliminare equivoci interpretativi, e non ha portata sostanziale dal momento che i produttori di emoderivati sono comunque aziende private.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0035<sup>a</sup>)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nel rinviare l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta, esprime il proprio disappunto per il fatto che la Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie stia proseguendo i propri lavori in concomitanza con quelli della 12<sup>a</sup> Commissione, determinando in tal modo l'impossibilità per quest'ultima di affrontare l'esame dei decreti-legge in scadenza. Prospetta quindi l'opportunità di sottoporre nuovamente al Presidente del Senato la questione del coordinamento dei lavori delle Commissioni di inchiesta e delle Commissioni di merito, in modo tale da evitare per il futuro che si ripetano analoghe circostanze.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**214ª Seduta***Presidenza del Presidente***BRAMBILLA***indi del Vice Presidente***MANIS**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore STANISCIÀ, che ricorda come il decreto-legge in titolo attiene agli eventi calamitosi svoltisi nel 1995 in gran parte del territorio nazionale: a fronte di danni lamentati per circa 1.000 miliardi, il totale delle somme stanziare appare estremamente modesto, trattandosi di 86 miliardi di lire ai quali si aggiunge la rimodulazione di precedenti stanziamenti.

Procede quindi alla disamina dei singoli articoli del provvedimento: all'articolo 1 si sofferma sul decreto del Presidente del Consiglio di individuazione dei comuni colpiti, mentre sull'articolo 2 lamenta il mancato coinvolgimento delle Regioni negli interventi a favore delle imprese; l'articolo 3, poi, incide sul fondo di solidarietà in agricoltura, ma lo integra di appena 10 miliardi. L'articolo 4 dà contributi ai privati colpiti da alluvioni, ma limitandoli ad una percentuale del danno; inoltre, essi sono vincolati al regolare accatastamento dei fabbricati ed alla presenza di un'ordinanza del sindaco di sgombero dell'unità edilizia, emanata entro trenta giorni dall'evento: sulla flessibilità di tali criteri, nonché sulla migliore definizione della nozione di «unità immobiliari gravemente danneggiate», il relatore auspica un chiarimento da parte del Governo.

L'articolo 5, concernente i contributi ai privati per gli eventi sismici, definisce il «miglioramento sismico» ma destina alle sole regioni To-

scana e Puglia il 60 per cento dei finanziamenti per i relativi interventi. La norma dell'articolo 6, sul dissesto idrogeologico di Camaiore, contiene una discutibile autorizzazione a modificare gli strumenti urbanistici, senza menzionare la relativa competenza della Regione. Anche il riferimento alle ordinanze di cui alla legge n. 225 del 1992, contenuto all'articolo 7, appare improprio essendo discutibile che possa applicarsi la fattispecie della somma urgenza ad interventi che risalgono ad oltre sei mesi fa. Dopo aver dato conto dei rimanenti articoli -sulla contrazione dei mutui, sul cumulo degli interventi pubblici, sulla copertura finanziaria e sulle precedenti calamità naturali - il relatore auspica che le agevolazioni previste dall'articolo 14 siano estese anche ad altri soggetti che operano nel campo della protezione civile, come i Vigili del fuoco.

Lamenta infine che tale decreto-legge prosegua nella tradizione degli interventi settoriali ed episodici, che da decenni fanno seguito alle calamità naturali nel nostro Paese: da tale legislazione, sedimentatasi nel tempo, conseguono inevitabilmente procedure macchinose e defaticanti, ingiustificate disparità di trattamento, nonché un notevole abbassamento degli *standards* ambientali ed amministrativi. L'evento calamitoso, anzi, si è spesso trasformato in occasione per esigere forme di intervento straordinario, con ricadute improprie degli stanziamenti, soprattutto in termini di raccolta elettorale del consenso: anche per evitare tale malcostume, occorre apprestare il prima possibile una legge che costituisca il quadro di riferimento di tutti gli interventi successivi ad una calamità naturale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUERZONI, concordando con il relatore, lamenta anch'egli l'inesistenza di una strumentazione organica con la quale affrontare le calamità, che finiscono di conseguenza con l'essere considerate sistematicamente «emergenze». Sarebbe indispensabile, a suo avviso, perseguire nel medio periodo l'obiettivo di ridurre l'ambito dell'emergenza attraverso una normativa che permetta da un lato la sistemazione del territorio, dall'altro la prevenzione, ed in ogni caso la gestione anche degli eventi calamitosi come problemi ordinari.

Chiede quindi al Governo di precisare se le frane avvenute tra il 22 ed il 25 dicembre 1995 in Emilia-Romagna, che hanno interessato i comuni di Corniglio, Montese, Pavullo e Marano, siano riconducibili all'oggetto del decreto in esame, se esistano invece separate risorse disponibili ovvero se occorra attendere l'emanazione di un analogo provvedimento il prossimo anno.

Si riserva infine di decidere nel prosieguo dei lavori in merito all'eventualità di presentare emendamenti.

Il senatore BINAGHI, sottolineando criticamente l'insufficienza del provvedimento dal punto di vista sia della disciplina in esso contenuta sia dell'entità dei finanziamenti previsti, ricorda che nella provincia di Varese gli artigiani ed i piccoli imprenditori hanno subito danni gravissimi e si trovano ad operare in una situazione di enorme difficoltà. Ciò nonostante, nell'ambito della legge finanziaria non si è tenuto conto degli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, nè il Governo - per quanto gli

risulti - ha dato esito ad un ordine del giorno finalizzato all'istituzione di un apposito fondo. Tenendo anche conto delle difficoltà che impediscono tuttora la liquidazione dei contributi del 1992, chiede al Governo se non sia il caso di vincolare una percentuale del gettito tributario provinciale alla copertura di questo tipo di interventi. Dopo aver chiesto come mai la regione Lombardia non sia citata nell'ambito dell'articolo 11, nonché un chiarimento sui motivi che hanno finora impedito il riconoscimento per le zone danneggiate di tale regione dello stato di calamità naturale, esprime l'avviso che l'articolo 2 avrebbe dovuto concedere maggiore rilievo alle imprese.

Il senatore MATTEJA, riconoscendo l'insufficienza dei fondi stanziati dal Governo, fa altresì presente che la situazione attuale non consente incrementi di spesa e ricorda, anzi, che il decreto ha rischiato di non essere affatto emanato. Esprimendo apprezzamento per il modo in cui sono state condotte nella regione Piemonte le operazioni di ripristino conseguenti alle alluvioni degli ultimi anni - che hanno costituito, tra l'altro, l'occasione per l'avvio di un miglioramento della disciplina del prelievo di materiali litoidi dai fiumi - sottolinea l'esigenza di una legge-quadro che superi la farraginosità della normativa esistente e punti finalmente sulla prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le frane. Con riferimento alla richiesta del senatore Binaghi, esprime l'avviso che la regione Lombardia sia ricompresa nell'articolo 11, laddove viene richiamata la legge n. 471 del 1994.

Il senatore PINTO esprime apprezzamento sia per gli spunti propositivi della relazione che per la consapevolezza della necessità di una legge-quadro sulle calamità naturali: il decreto-legge in esame, invero, definisce in modo appropriato la nozione di contributo, superando le ambiguità che in passato avevano dato luogo a notevole contenzioso giurisprudenziale: non trattandosi di un indennizzo, in quanto lo Stato non è certo responsabile dei danni cagionati dalle calamità naturali, è particolarmente opportuno definire tale contributo come una forma di sostegno economico da parte della comunità nazionale; proprio in quest'ottica, però, è incomprensibile che la copertura del danno non sia integrale, ma si limiti ad una sua percentuale laddove mere considerazioni di bilancio consiglino una sua generalizzata estensione ad ampie parti del territorio nazionale. L'elaborazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 1, comma 2, potrebbe poi far proliferare il numero di candidature di comuni che nella calamità naturale vedono l'occasione per richiedere un intervento straordinario: molto meglio sarebbe non differire tale individuazione ad un momento successivo, ma operarla direttamente in sede legislativa. La definizione di unità edilizie gravemente danneggiate, infine, non costituisce fonte di eccessiva dilatazione della spesa, in quanto tale requisito si accompagna a quello concomitante dell'ordinanza di sgombero emanata dal sindaco.

Il senatore TURINI richiede se negli interventi del decreto-legge in titolo sia inclusa la provincia di Grosseto, che ha subito una disastrosa calamità nell'ottobre scorso.

Il senatore GIOVANELLI interviene sulla norma di copertura finanziaria, richiedendo quale margine di manovra residui sui fondi di cui

all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 1995: se infatti vi sono ancora domande inevase di risarcimento nelle zone alluvionate del Piemonte, parte di quella somma è già vincolata, non solo moralmente ma anche giuridicamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 18,25.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**61ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIOVANNI FEDERSPIL, ORDINARIO DI SEMEIO-  
TICA MEDICA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA  
(A010 000, C34\*, 0001\*)*

Il presidente MARTELLI informa la Commissione che per la giornata odierna sono previste le audizioni dei professori Giovanni Federspil e Luigi Frati nella seduta antimeridiana e del professor Paolo Mantegazza nella seduta pomeridiana. Dà quindi la parola al relatore.

Il senatore BRUGNETTINI si scusa, innanzitutto, per la sua assenza alla seduta di ieri, poichè a causa di problemi sindacali nel settore aeronautico è potuto giungere a Roma con un notevole ritardo rispetto a quanto programmato. Chiede quindi chiarimenti al professor Federspil sui rilievi da lui sollevati nel periodo in cui era membro della Commissione Unica del Farmaco. Si riferisce, in particolare, alla presunta mancanza di programmazione dell'attività della CUF, al fatto che le decisioni sembra venissero prese con la partecipazione di pochissimi componenti, alla mancata pubblicità delle opinioni discordi dalla maggioranza e, infine, ai rilievi sollevati circa la incompetenza dell'organo ministeriale ad assumere decisioni in materia di prezzi.

Il senatore DI ORIO chiede di sapere se vi sia relazione tra le presunte irregolarità di funzionamento della CUF ed eventuali comportamenti scorretti dei componenti della stessa nell'orientare l'organo ministeriale verso l'una o l'altra decisione; in altre parole, desidera conoscere se al professor Federspil risulta che tali malfunzionamenti fossero in qualche modo voluti da qualcuno per coprire interessi di parte. Osserva poi che è ben strano che chi ha partecipato così poco alle sedute della CUF, possa esprimere giudizi sereni sulle modalità di funzionamento della stessa Commissione; da dati in suo possesso, infatti, emerge che il professor Federspil non abbia partecipato al 44 per cento delle sedute. Desidera, infine, conoscere perchè le Associazioni dei consumatori, cui

si deve la nomina del professor Federspil nell'organo ministeriale, abbiano cambiato opinione e non abbiano ritenuto di confermarlo nella seconda Commissione Unica del Farmaco.

Il senatore **CARPINELLI** chiede se esisteva un regolamento interno e se questo era rispettato.

Il senatore **CAMPUS** ritiene utile capire se, ai fini della riclassificazione dei farmaci, erano stati stabiliti dei criteri omogenei da seguire; se all'interno della CUF cerano le competenze adatte per prendere decisioni sul prezzo dei farmaci; e infine, se componenti della CUF abbiano avuto benefici personali dalla posizione loro rivestita.

Il senatore **XIUME** domanda se il professor Federspil ritenga che il mancato rinnovo all'interno della Commissione Unica del farmaco sia dovuta all'atteggiamento fortemente critico da lui tenuto nei confronti dello stesso organo ministeriale e chiarimenti circa i fondi spesi dalle aziende farmaceutiche per la ricerca scientifica presso istituti afferenti ai componenti della CUF, apprezzando il fatto che il professor Federspil risulta essere tra gli esperti della Commissione meno interessato a tale fenomeno.

La senatrice **MODOLO** chiede di sapere i criteri sulla base dei quali la Commissione Unica del Farmaco si sia pronunciata in sede di riclassificazione delle specialità medicinali e, a tal proposito, riterrebbe utile acquisire tali informazioni anche presso l'organo ministeriale. Osserva poi, con riferimento a quanto affermato dal senatore Di Orio, che non le risulta che componenti della CUF siano designati dalle Associazioni dei consumatori, bensì dal Ministro della Sanità o dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore **COSTA** evidenzia come a lui risulti che i componenti della CUF abbiano sempre operato tenendo conto del quadro economico loro dato dagli Organi di Governo e che pertanto delle regole, seppur generali, c'erano. Chiede quindi chiarimenti circa la presunta esclusione di alcuni farmaci dalla riclassificazione.

Il senatore **BINAGHI** ritiene opportuno precisare che, probabilmente, il rilevante numero di assenze del professor Federspil, sia dovuto proprio al fatto che le sue osservazioni non avessero avuto risposta, sebbene più di una volta sollecitata. Chiede di sapere se risultano al professore correlazioni tra i finanziamenti per la ricerca presso istituti afferenti ai componenti CUF e collocazioni di favore delle specialità medicinali nell'ambito della riclassificazione.

Il senatore **PEPE** domanda se la decisione di non prendere più parte alle sedute della CUF, sia stata determinata anche dal timore che, nell'ambito delle decisioni che ivi si prendevano, potessero essere individuate delle responsabilità sotto il profilo penale; chiede poi se, a suo avviso, il professor Federspil ritiene la CUF, interferendo sulla politica dei prezzi abbia supplito ad una carenza di intervento nel merito da parte del CIPE.

Prende quindi la parola il senatore LAVAGNINI, per conoscere se al professor Federspil risulti che i componenti della CUF costituissero, per certi aspetti, un comitato di consulenza scientifica delle aziende farmaceutiche. Desidera poi conoscere la sua opinione circa la validità dell'attuale regolamento interno della Commissione, come soluzione di quei rilievi a suo tempo da lui sollevati.

Il senatore MONTELEONE sottolinea come dal dibattito scaturito dall'esame dei dati forniti dalle case farmaceutiche, sia emersa la necessità, per la maggior parte dei colleghi, di un intervento legislativo che stabilisca precisi criteri circa la costituzione ed il funzionamento della Commissione Unica del Farmaco; a tale riguardo, ritiene interessante acquisire l'opinione del professor Federspil. Chiede, inoltre, di sapere se, a suo avviso, l'esistenza di regole formali certe, avrebbe contribuito ad una maggiore chiarezza delle decisioni e dei rapporti tra i componenti della CUF

Il senatore COZZOLINO desidera approfondire il tema delle regole e a tal proposito domanda come l'organo ministeriale abbia potuto funzionare senza regole formali e, soprattutto, che incidenza ha avuto sulle decisioni prese l'assenza di esse; a tal proposito sarebbe interessante verificare se l'organo ministeriale abbia proceduto oltre i propri limiti di competenza. Chiede quindi di sapere che tipo di conseguenze hanno sortito i rilievi sollevati sul funzionamento della CUF e se abbiano ricevuto adeguata pubblicità nell'ambito della Commissione stessa.

Il presidente MARTELLI, nel chiudere il ciclo delle domande, pone una serie di ulteriori questioni. Innanzitutto, perchè non si è mai discusso della bozza di regolamento e perchè le sue richieste di esame sono rimaste lettera morta. Ritiene, poi, importante sapere se è vero che le decisioni venivano prese con la presenza di pochissimi componenti; se è vero che è stato imposto un certo prezzo ad alcune case farmaceutiche pena la collocazione della specialità medicinale in fascia C e, infine, se cerano altri componenti che avevano formulato osservazioni critiche sul funzionamento della CUF

Il professor FEDERSPIL esordisce col dichiarare di non avere alcuna competenza di carattere economico e di ritenere che neanche altri suoi colleghi nella Commissione Unica del Farmaco la avessero per riaffermare quanto da lui sempre sostenuto, circa il fatto che non rientri tra i compiti della CUF stabilire i prezzi dei farmaci, soprattutto alla luce di quanto dispone l'articolo 7 del Decreto legislativo del giugno 1993, che ha istituito la Commissione. Tale norma ha infatti stabilito che compito della CUF è, tra gli altri, quello di esprimersi sul valore dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche; evidentemente, tale ultima frase è stata estensivamente interpretata quando si è ritenuto che la Commissione dovesse pronunciarsi anche sui prezzi dei farmaci. A tale proposito, sottolinea che fece osservare all'epoca dei fatti, che la competenza sui prezzi era propria del CIPE, organo che, peraltro, non è mai intervenuto per indicare almeno delle linee guida, dei prezzi di riferimento cui ispirarsi. Rileva, quindi, come la CUF abbia di fatto stabilito i prezzi di moltissimi medicinali, imponendo ad alcune

ditte di rideterminare i prezzi di certi farmaci, pena la loro collocazione in fascia C. La CUF si è quindi assunta ripetutamente delle responsabilità che non le spettavano. Quanto alla mancanza di regole, afferma che più volte ha chiesto, senza successo, che la Commissione stabilisse un regolamento interno per la propria attività. Di fatto è accaduto che la CUF ha lavorato sulla base di una bozza di regolamento, a suo parere insufficiente, mai approvato formalmente e su criteri di giudizio anch'essi insufficienti e, soprattutto non disposti secondo una scala di priorità. Pertanto si è verificato che per certi farmaci venissero prese decisioni su un criterio prevalente e per altri sulla base di altri criteri non omogenei, creando quindi i presupposti per disparità di trattamento. Esprime soddisfazione per l'adozione del regolamento interno, finalmente intervenuta nello scorso mese di maggio, ma si dispiace che durante la sua permanenza nella Commissione, nonostante le ripetute richieste, il problema dell'adozione formale di regole certe non venne affrontato. Quanto poi al suo comportamento nell'ambito della CUF, nel precisare che egli è stato nominato dal Ministro della Sanità su proposta delle Associazioni dei consumatori, ribadisce che le sue assenze nell'ultimo periodo di appartenenza alla Commissione, sono state motivate dal fatto che le sue sollecitazioni a discutere dei problemi di funzionamento dell'organo ministeriale non abbiano avuto alcun seguito; aggiunge che per tale motivo, anche se non risulta dagli atti, egli rassegnò le dimissioni dalla CUF, dimissioni poi respinte dal Ministro della Sanità dell'epoca. E per questo che, perdurando il silenzio sulle sue richieste, egli decise di non prendere più parte ai lavori della CUF. Per quanto riguarda i lavori della Commissione specifica che durante il periodo della riclassificazione dei farmaci vi era una precisa programmazione dei lavori e che essa è venuta meno solo successivamente. Conferma che la CUF si riuniva in più sedute successive e che, al momento delle decisioni, non si teneva conto delle opinioni espresse nei giorni precedenti dai componenti che, per impedimenti vari, erano assenti nel momento delle decisioni stesse. Queste, poi, venivano prese spesso da poche persone, senza alcuna votazione; prevaleva perlopiù una maggioranza di fatto che non veniva mai verificata formalmente; è evidente che un tale sistema permetteva che l'opinione di pochi divenisse presunta come opinione di tutti, impediva che trasparissero all'esterno le voci contrarie e le disparità dei pareri, dando l'impressione che le decisioni fossero prese all'unanimità. Risponde quindi alle altre domande. Non ha elementi per affermare che le irregolarità di funzionamento della CUF fossero determinate dall'intento di coprire interessi di parte. Non gli risultano correlazioni tra i finanziamenti per la ricerca presso gli istituti afferenti ai componenti della CUF e la collocazione dei farmaci nell'ambito della riclassificazione. Anche altri componenti della Commissione hanno assunto posizioni critiche ma solo il professor Pagni ha sollevato rilievi sul funzionamento della CUF analoghi ai suoi. Non conosceva esattamente i rapporti di collaborazione scientifica con le aziende farmaceutiche dei colleghi, sottolinea però che egli non ne aveva; non sa peraltro rispondere se essi abbiano potuto approfittare della loro posizione all'interno della Commissione. Conclude nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul ruolo avuto dalla Commissione Unica del Farmaco ai fini della razionalizzazione del comparto farmaceutico; sottolinea però che il successo nel perseguire gli obiettivi posti alla Commissione è

stato ottenuto, in mancanza di regole certe, con il ricorso a criteri non uniformi - che ha determinato disparità di trattamento - e con poca attenzione per le espressioni di dissenso.

Il presidente MARTELLI ringrazia il professor Federspil per il contributo portato all'indagine della Commissione e, tenuto conto della concomitanza della seduta dell'Assemblea, sentiti i colleghi, rinvia ad altra data l'audizione del professor Frati.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

#### **62° Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARTELLI

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*AUDIZIONE DEL PROF. PAOLO MANTEGAZZA, RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
(A010 000, C34, 0001°)*

Il presidente MARTELLI ringrazia il rettore Mantegazza per essere intervenuto e dà la parola al relatore.

Il senatore BRUGNETTINI chiede chiarimenti circa i criteri seguiti dalla Commissione unica del farmaco (CUF) per la riclassificazione dei farmaci ed il suo funzionamento interno. Domanda poi se è vero che le decisioni della Commissione erano prese con la presenza di un ristretto numero di componenti; se si è mai posto il problema del conflitto di interessi; se può essere confermato che i rilievi sollevati dal professor Federspil non vennero mai affrontati dalla Commissione e, infine, perchè la prima CUF non si è mai dotata di un regolamento interno.

Il senatore BINAGHI ritiene opportuno acquisire il parere del professor Mantegazza circa il fatto che la prima CUF non abbia ritenuto necessario dotarsi di un regolamento interno, mentre la seconda sì. Crede poi che sarebbe stato legittimo aspettarsi che chi, come esponente di un istituto di ricerca di fama internazionale, si fosse astenuto dal prendere parte a molte delle sedute della CUF, tenuto conto che, come risulta dai dati forniti dalle aziende farmaceutiche, sembrerebbe essere stato interessato dall'85 per cento dei finanziamenti, delle imprese del settore, per la ricerca presso istituti afferenti ai componenti della Commissione stessa e quindi avere rapporti di collaborazione, seppure indiretti, con un numero rilevante di esse.

Il senatore LAVAGNINI chiede se all'interno della Commissione unica del farmaco si sia mai posto un problema di competenza; riguardo poi all'opera svolta dalla CUF ai fini della riduzione della spesa farmaceutica, domanda se, ad avviso del professor Mantegazza, sia possibile intervenire ancora su tale spesa.

Il senatore DI ORIO ribadisce, come anche affermato dal ministro Guzzanti nella seduta di ieri, che il conflitto di interessi nasce nel momento in cui sia lo Stato che i privati scelgono di ricorrere ai migliori esperti del settore farmacologico, per delineare gli indirizzi della politica farmaceutica nel primo caso, e per avere la migliore collaborazione possibile nella valutazione scientifica dei propri prodotti nel secondo. Chiede al professor Mantegazza se ritiene che alcuni importanti istituti di ricerca nazionali siano stati esclusi dai finanziamenti privati per la ricerca a beneficio dell'Istituto «Mario Negri» e, inoltre se gli risulta che le aziende farmaceutiche abbiano basato la scelta degli istituti presso cui finanziare ricerche, tenendo conto del ruolo nella CUF del loro principale esponente.

Il senatore MONTELEONE domanda se il rettore non ritenga che sia necessario ridefinire le competenze e le regole di funzionamento della Commissione unica del farmaco, come sembra emergere dal dibattito che la Commissione d'inchiesta sta svolgendo su questo tema.

Il senatore XIUME' chiede quali interventi possano essere compiuti perchè la CUF operi meglio e, inoltre, se non ritenga il professor Mantegazza che nei dati forniti dalle aziende farmaceutiche possa essere rinvenuto un *fumus persecutionis* nei confronti dei membri della Commissione unica del farmaco, responsabile della riduzione della spesa farmaceutica.

Il senatore CARPINELLI riporta l'opinione espressa ieri dal Ministro circa l'importante ruolo della CUF ed il giudizio positivo espresso sul lavoro svolto dalla stessa. Ribadisce poi la necessità che la Commissione acquisisca i dati relativi alla spesa complessiva per la ricerca farmacologica. Chiede quindi se il Rettore ritenga che le imprese più danneggiate dalla riclassificazione siano state quelle più piccole, dotate di un'organizzazione non sufficiente a sopportare gli urti della razionalizzazione del settore, recentemente perseguita.

Il presidente MARTELLI, esaurito il ciclo delle domande, dà la parola al Rettore dell'Università degli studi di Milano.

Il professor MANTEGAZZA tiene subito a precisare che, nell'ambito della riclassificazione dei farmaci la CUF seguiva tre criteri fondamentali: venivano collocati in fascia A i farmaci di cui era documentata l'efficacia clinica; in fascia B quelle specialità medicinali la cui efficacia non era ampiamente documentata e in fascia C i medicinali il cui rapporto costo-beneficio non era conveniente, restando inteso che, indipendentemente dal prezzo, in mancanza di valide alternative terapeutiche il farmaco veniva comunque collocato nella fascia A. La bozza di regolamento è stata più volte esaminata ma non si è mai riusciti a trovare l'ac-

cordo dei componenti su un documento unico, peraltro, la Commissione lavorava in un clima di urgenza tale che si ritenne di poter soprassedere al problema. La CUF, comunque, si diede delle regole pratiche di funzionamento, basate su un accordo tra gentiluomini che, a suo avviso, vennero sempre rispettate. Del resto, sottolinea come la necessità di un regolamento dovesse essere avanzata proprio da chi in quei momenti presiedeva la Commissione. Conferma che le decisioni vennero prese sempre senza una votazione formale ma, precisa, che chi aveva la responsabilità della presidenza riteneva non necessario verificare la maggioranza, in quanto essa era, evidentemente, ritenuta presunta. Le decisioni venivano prese con la presenza, almeno per quanto egli possa ricordare, di almeno 6 o 7 componenti e, comunque, non gli sembra che sia stato sollevato un problema di numero legale, della cui verifica era responsabile il presidente. Circa la presunta omissione, nei verbali della Commissione, di opinioni espresse in dissenso da alcuni componenti, non ritiene che essa possa essersi verificata, poichè la segreteria della CUF, che ne curava la redazione, gli risulta aver sempre operato con la massima professionalità. La questione del conflitto di interessi non venne mai sollevata ed ognuno dei membri, in propria coscienza, decideva o meno di partecipare alle decisioni secondo personali valutazioni di opportunità. Sottolinea, invece, come oggi il problema sia stato regolamentato e la norma preveda che il componente che sia stato interessato alla sperimentazione o alla ricerca sulla specialità oggetto di valutazione si astenga dal prender parte alla discussione. Ritiene che chi entra a far parte della CUF, farmacologo o clinico, deve astenersi, per ragioni etiche, dal continuare ad avere rapporti diretti con le aziende farmaceutiche. Per concludere l'argomento, sottolinea come la questione del conflitto d'interessi resta un problema di etica personale e, riguardo ai componenti della Commissione unica del farmaco, crede che tutti abbiano operato nel migliore dei modi, cercando di perseguire gli obiettivi che loro erano stati posti dallo Stato. Continua nell'esprimere apprezzamenti per l'attuale sistema di regolamentazione che, pur con i miglioramenti di cui potrebbe essere oggetto, permette un ordinato e corretto svolgimento dei lavori; evidenzia come l'attuale CUF ricorra ormai sempre alla votazione per l'assunzione delle proprie decisioni. Certo le regole si potevano adottare anche prima, ma si chiede chi doveva farsi promotore di tale iniziativa, tenuto conto, ripete, dello stato di urgenza in cui la CUF si trovava ad operare. Rimette comunque alla Commissione d'inchiesta ogni valutazione circa la migliorabilità del sistema normativo relativo alla CUF. Quanto alla ricerca farmacologica, non sa dire su quali basi le aziende farmaceutiche abbiano scelto di affidare le ricerche sui propri prodotti ad uno piuttosto che ad altro istituto; non ha elementi per dire che tali scelte siano state operate preferibilmente verso istituti legati a componenti della CUF. Relativamente alla spesa farmaceutica, lo sforzo per la sua riduzione operato dalla CUF non può essere migliorabile, ritiene anzi, per il futuro, che sarà difficile mantenere l'attuale livello di spesa. Dalla riduzione della spesa poi, hanno sofferto soprattutto le aziende più deboli, con organizzazioni poco adeguate alle esigenze di mercato.

Il professor Mantegazza lamenta quindi il danno arrecato alla sua immagine a causa della tabella pubblicata sui giornali, in cui si fa riferimento a finanziamenti per la ricerca delle aziende farmaceutiche colle-

gabili alla sua persona. Ribadisce che da parecchio tempo non ha alcun rapporto di collaborazione con società del settore farmacologico e negli stessi termini si è pronunciato nella dichiarazione formulata all'atto dell'accettazione dell'incarico di componente della seconda CUF. Nell'assumersi la piena responsabilità di tali dichiarazioni, chiarisce che come Rettore non può conoscere i rapporti di collaborazione che gli istituti della sua Università intrattengono con le aziende farmaceutiche: ci saranno stati anche assegni intestati alla sua persona, ma solo in quanto Rettore; è ovvio che tali fondi erano diretti ai vari istituti accademici. Richiama poi l'attenzione sull'ammontare dei finanziamenti per la ricerca che sarebbero stati erogati dall'industria privata agli istituti universitari di Milano, sottolineando l'esiguità degli stessi, circa 2,5 miliardi, di fronte al *budget* complessivo della stessa Università di Milano che si aggira su una cifra superiore ai 700 miliardi. Richiesto da più di un senatore, chiarisce che non c'è nulla di strano che un istituto privato come il «Mario Negri» riceva la maggior parte dei suoi fondi dai privati, poichè questi sono l'unica ragione della sua sopravvivenza. È del tutto normale che gli istituti accademici ricevano contributi molto più limitati dalle aziende private, dal momento che la ricerca pubblica è finanziata soprattutto con risorse statali, senza nulla togliere alle alte capacità dei ricercatori che operano in ciascuno dei due settori, pubblico e privato. Conclude nell'esprimere un giudizio positivo sull'operato della CUF, che ha lavorato come meglio poteva, considerata la situazione; aggiunge, peraltro, di trovarsi d'accordo con chi sostiene che compito della Commissione unica del farmaco sia quello di valutare l'efficacia dei farmaci e non quello di decidere sui destini commerciali del farmaco stesso; questo, semmai deve essere compito di altri organi, dotati di competenze economiche di cui la CUF non dispone, che orientino la politica del farmaco che lo Stato intende perseguire.

In relazione all'intervento del rettore Mantegazza si apre un dibattito.

Il senatore LAVAGNINI si esprime in maniera nettamente negativa circa il ricorso agli atti interni della Commissione che il presidente Martelli abbia compiuto, in questi ultimi mesi, per attaccare ripetutamente la Commissione unica del farmaco; a tal proposito fa riferimento ad alcuni resoconti della Commissione in cui risultano prese di posizione al riguardo, da parte del Presidente. Critica poi le modalità con le quali sono stati richiesti i dati sia alle aziende, laddove si è fatto riferimento soprattutto ai fondi erogati sia agli istituti afferenti ai componenti della CUF, sia ai componenti stessi.

Il senatore CARPINELLI a proposito del danno all'immagine lamentato dal professor Mantegazza, si chiede come sia stato possibile che la stampa sia venuta a conoscenza di un documento interno della Commissione e sottolinea quanto sia opportuno che il Presidente della Commissione d'inchiesta si astenga dal formulare considerazioni affrettate circa l'operato della CUF e dei suoi componenti, prima che il quadro delle informazioni acquisibili sia stato completato. Richiama poi l'attenzione sulla necessità di reperire i dati sulla spesa globale per la ricerca farmaceutica, in modo tale da mettere la Commissione in grado di



esprimere, con serenità di giudizio, considerazioni globali sulla ricerca farmacologica in Italia.

Il senatore MONTELEONE rileva che quanto dichiarato dal senatore Lavagnini sposta la discussione su altri temi e rischia di svilire il significato dei dati esaminati dalla Commissione d'inchiesta che, pur nella loro parziale incompletezza, hanno sollevato più di una perplessità nella maggioranza dei colleghi. Ritiene utile che in futuro si discuta anche sulle argomentazioni addotte dal senatore Lavagnini ma richiama l'attenzione sulla necessità di non privare la Commissione della necessaria serenità di giudizio su quanto va emergendo dal dibattito e dalle audizioni su un problema, quello del conflitto d'interessi, che ha investito e investe l'operato della CUF.

Il presidente MARTELLI assicura il senatore Carpinelli che l'Ufficio di segreteria si è già attivato per acquisire i dati globali sul finanziamento della ricerca farmacologica in Italia. Intervendendo quindi per fatto personale, respinge le illazioni del senatore Lavagnini e specifica quanto segue. Alle aziende farmaceutiche sono stati richiesti i dati circa le spese per la ricerca da esse sostenute, in generale presso istituti di ricerca esterni e, in particolare, presso quelli afferenti ai componenti della CUF, nonché i dati sulle spese per la promozione che hanno interessato la categoria dei medici. Sono state distribuite a tutti i colleghi, sia la tabella sui finanziamenti della ricerca presso gli istituti legati ai componenti della Commissione unica del farmaco, che poi è stata pubblicata dal quotidiano «Il Giornale», sia quella relativa alla spesa globale di ciascuna azienda per ricerche esterne alle imprese. Non ritiene di aver profittato della posizione di Presidente della Commissione d'inchiesta per esprimere le sue osservazioni circa l'operato della CUF e cita, a questo proposito, una sua interrogazione al Ministro della sanità del luglio 1994, periodo in cui era solo semplice membro della Commissione igiene e sanità del Senato, in cui, manifestando alcune perplessità relativamente al funzionamento della Commissione unica del farmaco, chiedeva informazioni sulle competenze della stessa Commissione «in modo da poter sapere a chi rivolgersi in futuro per i vari problemi che affliggono il campo farmaceutico». Si chiede, piuttosto, se i rilievi sollevati sul suo personale operato non vogliano avere invece riflessi su quanto emerso dall'esame dei dati forniti dalle imprese farmaceutiche e dal dibattito che su di essi si è avuto.

Interviene infine il senatore XIUME', per completare quanto riportato dal resoconto della seduta di ieri, specificando che egli ha chiesto al presidente di Farindustria, per ogni azienda associata, il fatturato, la spesa globale per la ricerca ed i nomi dei responsabili della ricerca presso le stesse imprese.

Il PRESIDENTE dichiara infine conclusa l'audizione del professor Mantegazza.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**27ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANFROI

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C35, 0011)

Il presidente MANFROI comunica che il dottor Carbone ha restituito il resoconto stenografico della sua audizione tenutasi il 30 novembre 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale. Comunica altresì che, non facendosi osservazioni, il sopralluogo, che è stato stabilito debba effettuarsi in Calabria, si svolgerà nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 febbraio 1996.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA*  
(A010 000, C35, 0001)

Riprende la discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta, sospesa nella seduta del 18 gennaio 1996.

Prende la parola il senatore CARNOVALI il quale mette in rilievo come il fenomeno del caporalato debba essere definito, prima ancora che criminale e criminogeno, un fenomeno culturale, da decenni radicato in alcune zone del paese e nella sostanza tollerato dalle autorità, le quali temono evidentemente che una forte azione di contrasto possa innescare problemi di natura sociale. Come giustamente afferma la relazione, in alcune regioni il fenomeno è avvolto da un silenzio tale da assomigliare sinistramente alla pace mafiosa e da indurre le autorità a negare perfino la sua esistenza. Si tratta invece di una realtà fortemente strutturata, capace di mobilitare migliaia di persone e di organizzare il loro trasporto sui campi di lavoro per centinaia di chilometri e tutto ciò grazie ad autorizzazioni concesse con grande facilità. Mentre i caporali hanno mostrato una grande efficienza, numerosi ispettorati del lavoro e numerose prefetture hanno di fatto tollerato il fenomeno non svolgendo

con efficacia i compiti loro affidati. Le maggiori responsabilità, tuttavia, prosegue il senatore Carnovali, vanno addebitate, ancor più che ai caporali, ai datori di lavoro e cioè agli imprenditori del settore agricolo che usufruiscono di un'alta percentuale di reddito assistito e parassitario, seppur è vero che, come è stato già sostenuto nel corso della discussione, l'agricoltura italiana, sia del nord che del sud, è stata svenduta dai rappresentanti governativi italiani agli interessi dei produttori nordeuropei. Non si può comunque tollerare che un imprenditore agricolo pensi di vincere le sfide del mercato scommettendo soltanto sulla riduzione del costo del lavoro realizzato non con aumenti di produttività, ma con il sottosalarario, così come deve esser chiaro che l'agricoltura meridionale non potrà svilupparsi finquando si punterà sull'evasione fiscale e sul procacciamento di agevolazioni non dovute, anzichè sulla promozione dei prodotti e sul rinnovamento delle colture. Ma se le maggiori responsabilità sono dunque degli imprenditori, che hanno da sempre agevolato questo tipo di intermediazione anche per non aver problemi di tipo sindacale nell'azienda, un certo grado di tolleranza si deve registrare anche presso alcune frange del sindacato che pure ha svolto un ruolo sociale per contrastare il fenomeno, anche se in maniera non sufficientemente convinta e decisa.

Il senatore Carnovali si sofferma da ultimo sul capitolo dedicato alle proposte, osservando che occorrerebbe operare in modo che, oltre al caporale, anche l'imprenditore agricolo debba essere giudiziariamente perseguito. Ritiene inoltre che i lavoratori dovrebbero essere forniti di un cartellino da portare sul posto di lavoro e sul quale dovrebbe essere messa in evidenza la data precisa dell'assunzione. La relazione dovrebbe anche contenere, oltre alla indicazione della necessità di inasprire i controlli, una forte denuncia contro tutte le autorità che, in alcune zone, hanno addirittura operato una diminuzione di controlli nell'ultimo biennio. È davvero inaccettabile che un paese moderno, ai primi posti nelle classifiche mondiali del reddito, tolleri una situazione in cui tantissimi lavoratori sono costretti a lavorare per molte ore al giorno con salari di fame e in cui le aziende continuano ad ottenere agevolazioni e sostegni italiani ed europei senza versare i contributi agricoli, grazie anche alla totale mancanza di quei controlli incrociati che pure sarebbero possibili.

Il presidente MANFROI rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, fissando per martedì 30 gennaio 1996, alle ore 16, il termine per la presentazione di proposte scritte di modifica alla relazione, che sarà poi sottoposta alla votazione della Commissione in una seduta della prossima settimana.

Dopo due brevi interventi del senatore CARNOVALI e del senatore ALÒ sul programma dei lavori, il senatore CURTO osserva che sarebbe preferibile non sancire con un voto una relazione chiaramente parziale che rischia di essere contraddetta dalle ulteriori risultanze dell'inchiesta che dovrà comunque procedere. Ritiene a questo punto più opportuno che i commissari presentino, se lo desiderano, delle osservazioni che potranno essere prese in considerazione, insieme ai contenuti della relazione, quando i lavori saranno conclusi e sarà quindi possibile impegnare la Commissione con considerazioni e proposte definitive ed esaustive.

Al riguardo il senatore CARNOVALI, pur non condividendo completamente quanto testè sostenuto dal senatore Curto, ritiene che si debba valutare la sua preoccupazione circa la possibilità che ulteriori acquisizioni dell'inchiesta possano non corroborare o addirittura smentire alcuni risultati fin qui definiti. È pertanto opportuno mettere in evidenza, molto di più di quanto lo sia attualmente, che la relazione riguarda soltanto gli accertamenti finora effettuati in modo che sia chiarita senza alcun dubbio la sua provvisorietà.

Il presidente MANFROI dichiara di apprezzare il suggerimento formulato e afferma che ne terrà sicuramente conto, ma sottolinea anche che ritiene opportuno che la Commissione si pronunci sul testo e che i commissari possano presentare le modifiche che ritengano indispensabili.

*La seduta è tolta alle ore 10,10.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene, a norma dell'art. 48 del Regolamento, il Presidente del Comitato di coordinamento, di cui all'articolo K4 del Trattato, per i settori della giustizia e degli affari interni, ministro Giuseppe Lo Iacono.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, C23ª, 0005ª)

Il presidente COVIELLO annuncia che il giorno 6 febbraio, unitamente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati, si terrà un incontro con una delegazione della Commissione per la legislazione europea della Camera dei Comuni che ha annunciato la sua presenza a Roma per fare il punto sulla posizione italiana in merito ad una serie di questioni relative all'Unione europea in connessione con la Presidenza italiana. Poichè la Commissione per la legislazione europea è tra le più importanti e di più alto profilo a Westminster, lo svolgimento dell'incontro si preannunzia particolarmente importante anche in relazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul Trattato di Maastricht in corso.

**SUI LAVORI DELLA GIUNTA**  
(A007 000, C23ª, 0007ª)

Il presidente COVIELLO ricorda che ci si era proposti di concludere l'indagine conoscitiva sul Trattato di Maastricht entro la fine del mese di marzo. Per quanto riguarda l'organizzazione del prosieguo dell'attività di indagine, e fatte salve le determinazioni dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si terrà al termine della seduta (R029 000, C23ª, 0001ª), il Presidente ritiene prevedibile che l'attività di studio e di preparazione del documento conclusivo che la Giunta si prefigge di varare in tempo per l'apertura della Conferenza intergover-

nativa richiederà un notevole aggravio del lavoro ordinario. Per tale motivo bisognerà fare una scelta organizzativa poichè le forze degli Uffici gli sembrano chiaramente insufficienti e se non vi fosse la possibilità di ricevere subito un rafforzamento della struttura già a disposizione, si riserva di proporre una ipotesi di aiuto esterno.

Il Presidente osserva che il programma dell'indagine prefigurava la eventualità di procedere a sopralluoghi all'estero per acquisire la posizione di altri Parlamenti rispetto alle questioni più significative oggetto dell'indagine.

In questa ottica il previsto incontro con la Commissione per la legislazione europea della Camera dei Comuni si annuncia molto utile, attesa la particolare esperienza ed incisività con il quale il Parlamento inglese procede per tradizione al controllo del processo decisionale comunitario nonchè, attualmente, all'esame dei contenuti della Conferenza intergovernativa. Invita pertanto i coordinatori dei Gruppi di lavoro informali ad individuare le tematiche sulle quali aprire un dialogo la delegazione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Presidente del Comitato di coordinamento, di cui all'articolo K4 del Trattato, per i settori della giustizia e degli affari interni.**

(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C23\*, 0001\*)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 16 gennaio scorso.

Il presidente COVIELLO dà il benvenuto al Ministro Lo Iacono il quale, nella sua qualità di Presidente di turno, coordina l'attività del Comitato di alti funzionari convenzionalmente definito Comitato K4 . Tale Comitato - prosegue il presidente Coviello - istituito dall'omologo articolo del Trattato di Maastricht, svolge una funzione preparatoria delle decisioni politiche attinenti ai settori della giustizia ed affari interni, conosciuta anche come terzo pilastro dell'Unione europea, che opera in ambito intergovernativo. Dopo aver riepilogato le materie trattate in questo settore che sono elencate nell'articolo K1 del Trattato di Maastricht fra cui anche la politica di immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi e che - egli osserva - si intersecano con quelle affrontate nell'ambito degli Accordi di Schengen, il presidente ricorda che si tratta di tematiche di particolare sensibilità anche perchè il Senato in questi giorni esamina la normativa sui flussi migratori.

Il Presidente conclude ricordando che al Ministro Lo Iacono sono già stati fatti pervenire alcuni quesiti sui quali si può già avviare il dibattito.

Il Ministro LO IACONO esprime grande apprezzamento per l'iniziativa della Giunta che gli permette di mettere a disposizione del Parlamento un'esperienza maturata in un settore nel quale i problemi sono di non facile soluzione e che proprio per questo necessitano della più grande attenzione del Parlamento.

Dopo aver definito gli aspetti tecnici della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, l'oratore precisa - fra l'altro - che in questo ambito l'Unione europea si propone sostanzialmente di allestire quegli strumenti di cooperazione, vuoi di polizia, vuoi giudiziaria, senza i quali non sarebbe possibile realizzare la libera circolazione delle persone prevista dal Trattato di Maastricht e che, contestualmente, è stata già realizzata attraverso l'Accordo di Schengen che tuttavia si applica soltanto a nove Paesi membri dell'Unione.

Proseguendo nel suo intervento, l'oratore informa la Giunta sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda che impediscono venga raggiunto un accordo per la completa abolizione dei controlli alle frontiere all'interno dell'Unione europea ricordando, altresì, che per l'abolizione dei controlli stessi manca anche l'approvazione della Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne che dal 1991 non riesce ad avere una positiva definizione a causa della controversia fra Regno Unito e Spagna relativamente ai controlli a Gibilterra. Manca, altresì, una ulteriore convenzione sulla competenza della Corte di giustizia cui, invece, l'Italia è favorevole insieme a Germania e Benelux.

Per quanto attiene poi in generale, all'andamento dei lavori svolti nel settore giustizia ed affari interni, il bilancio non è purtroppo particolarmente positivo e si intravede anche il rischio che molti dei problemi esistenti non siano messi allo studio, ma siano accantonati in attesa della conclusione della Conferenza intergovernativa.

Venendo, poi, ad affrontare le richieste di approfondimento fattegli pervenire, il ministro Lo Iacono chiarisce che il Comitato K4 agisce per la preparazione di decisioni politiche che si esauriscono in ambito intergovernativo, adottando deliberazioni che si presentano prevalentemente nella forma di accordi e convenzioni i quali devono poi essere ratificati dai singoli Paesi membri. Il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) è invece il maggiore organo burocratico di preparazione dei lavori del Consiglio quando questo agisce come legislatore nel settore comunitario. Il coordinamento tra i due organi - che egli descrive dettagliatamente - si effettua sostanzialmente mediante riunioni fra funzionari. Sottolinea che personalmente insieme all'incarico ricoperto nel Comitato K4 è altresì incaricato di seguire l'attività che si svolge in ambito Schengen e che per tale motivo la sua sede è a Bruxelles: si tratta di una scelta funzionale che gli permette di agire come collegamento con Roma.

Anche per quanto riguarda le modalità di coordinamento della strategia negoziale all'interno della componente italiana, la scelta organizzativa è quella di effettuare riunioni interministeriali di coordinamento promosse dal Ministero degli esteri o anche riunioni bilaterali tra i due Ministeri più direttamente interessati, Giustizia ed Interno. Purtroppo non è più in atto la prassi di effettuare riunioni a livello ministeriale fra i funzionari italiani che trattano questioni nell'ambito del terzo pilastro e quelli che si occupano dell'attività in ambito Schengen.

Circa l'altro quesito proposto dalla Giunta, che chiedeva quali amministrazioni di settore negli altri Paesi membri fossero rappresentate nel Comitato K4 e quali fossero le forme di coordinamento utilizzate dalle medesime, il ministro Lo Iacono ricorda che si parla di sistemi istituzionali diversi e che, in particolare, in Danimarca, Benelux e Paesi dell'Unione nordica, il Ministero della giustizia gestisce anche l'attività

di polizia. Per quanto riguarda, invece, l'attività in ambito Schengen, Paesi Bassi, Danimarca ed Italia hanno introdotto un sistema di controllo parlamentare preventivo.

Alla richiesta di chiarimenti indirizzatagli dalla Giunta su come la specificità e la particolare sensibilità sociale delle materie trattate nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro tra cui - in particolare - il traffico di droga si concilino con l'esigenza di definire in modo complessivo la posizione italiana tenendo presente in maniera orizzontale tutti i negoziati che si svolgono in ambito intergovernativo e comunitario, il ministro, facendo riferimento alla lotta al traffico di droga, fa presente che effettivamente la Presidenza italiana ha preso atto dell'esistenza di ben 26 gruppi di lavoro europei che di tale settore si occupano in maniera settoriale e di aver ricevuto mandato a studiare opportune forme di semplificazione.

Venendo a trattare del quesito della Giunta sul finanziamento della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, l'oratore ricorda che tale operazione può essere effettuata sia a carico del bilancio dell'Unione europea, sia a carico dei bilanci dei singoli Paesi, ma esprime preoccupazione per la scarsità delle risorse stanziare sul bilancio comunitario: si tratta di circa 5 milioni di ECU assegnati alla Commissione europea che non sono stati utilizzati per il trascorso esercizio e che per l'anno in corso sono stati bloccati dal Parlamento europeo per considerazioni attinenti alla politica della loro gestione. Fra i compiti della Presidenza italiana vi sarà anche quello di liberare questi fondi.

Dopo aver chiarito che la Presidenza italiana è favorevole alla eventuale comunitarizzazione delle materie ora trattate in ambito terzo pilastro e che in tale ipotesi il passaggio al voto a maggioranza qualificata gli sembra estremamente difficoltoso e problematico poiché ci si muove in una sfera di cui gli Stati membri sono particolarmente gelosi, l'oratore si dice convinto che l'eventuale introduzione di una riserva di esame preventivo parlamentare sulla decisione politica in ambito terzo pilastro avrebbe effetti sicuramente positivi, soprattutto quanto al miglioramento dell'informazione del Parlamento. A tale ultimo proposito, anzi, si potrebbe studiare, in una eventuale audizione dei Ministri interessati, l'ipotesi di unificare in un unico organismo parlamentare l'esame dell'attività svolta in ambito Unione europea e in ambito Schengen.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Al senatore VENTUCCI, che chiede di essere aggiornato sul perchè la Francia si sia avvalsa della clausola di sospensione di applicazione degli Accordi di Schengen, il ministro LO IACONO chiarisce che si tratta di una contingenza che nelle versioni ufficiali francesi viene imputata ai recenti episodi terroristici subiti, anche se egli personalmente non esclude l'esistenza di altre questioni di natura interna. Invece in ambito Schengen - prosegue l'oratore - l'Italia continua ad essere inadempiente a causa della mancanza di una normativa sulla protezione dei dati personali situazione che dividiamo solo con la Grecia e che ci colloca in una posizione di indubbia marginalizzazione, si augura quindi che quanto prima la sensibilità del Parlamento trovi la via per definire il provvedimento in questione.



Prendendo nuovamente la parola e con riferimento alle proposte di direttiva presentate dal commissario italiano Monti, l'una per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori e dei liberi professionisti all'interno della Comunità (COM (95) 348 def.) e l'altra relativa alla soppressione dei controlli alle frontiere interne (COM (95) 347 def.) il senatore VENTUCCI individua una contraddizione che lo sorprende non poco poichè la possibilità di reintrodurre controlli alle frontiere, anche se come ipotesi eccezionale, mentre è ritenuta giustificabile nel commento all'articolo 2 della direttiva sulla soppressione dei controlli alle frontiere è, invece, definita nella relazione iniziale del progetto di direttiva da lui citato per primo con una espressione che sottende un assai poco lusinghiero giudizio nei confronti della Francia che si è avvalsa, peraltro, di una facoltà che le era concessa dall'Accordo di Schengen. L'oratore nell'esprimere un severo giudizio nei confronti di quella che gli sembra una inaccettabile contraddizione di valutazione e normativa, si augura che il Ministero degli affari esteri, il quale si presenta istituzionalmente come punto di riferimento delle trattative comunitarie, svolga efficacemente questo ruolo anche evitando che si creino antinomie del genere.

Prende atto il ministro LO IACONO fornendo poi ulteriori spiegazioni sui flussi migratori e chiarendo, comunque, che il fenomeno migratorio resta di competenza dei Paesi membri.

Il senatore ROMOLI lamenta che l'assenza di una politica comune dell'immigrazione può solo determinare scompensi.

Il ministro LO IACONO fa presente che l'Italia è l'unico Paese a non avere imposto l'obbligo di visto per i cittadini della ex-Jugoslavia, creando così non pochi problemi alla Germania e alla Francia. Preannuncia che la questione sarà comunque risolta con il varo di un regolamento in ambito comunitario.

Il senatore DUJANY vorrebbe conoscere se la Svizzera venga considerata alla stregua di un Paese extra comunitario nella politica di attraversamento delle frontiere.

Il ministro LO IACONO ricorda che la Svizzera, in quanto aderente all'EFTA, riceve un trattamento equiparato ai cittadini comunitari a seguito dell'Accordo fra Paesi EFTA e l'Unione europea per la creazione di uno Spazio comune europeo: esclude, quindi, che vi possano essere problemi in ordine all'attraversamento delle frontiere.

Il presidente COVIELLO ringrazia vivamente l'intervenuto per la sua esposizione e per la particolare accuratezza con cui ha informato e documentato la Giunta, anche mettendo tempestivamente a disposizione una relazione *ad hoc* sui risultati nel settore giustizia ed affari interni nel corso del 1995, nonchè il comunicato finale della riunione del Comitato esecutivo Schengen tenutasi ad Ostenda il 20 dicembre 1995.

Il seguito dell'indagine è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**62ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BRUTTI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*AUDIZIONE DEL PREFETTO ALESSANDRO VOCI, IN QUALITÀ DI EX DIRETTORE DEL SISDE*  
(R047 000, B65ª, 0033ª)

Il presidente Brutti sottopone al prefetto Voci, ascoltato in qualità di ex direttore del SISDE, una serie di questioni riguardanti le procedure di acquisizione delle informazioni dalle fonti esterne al Servizio, le modalità di elaborazione e di archiviazione dei documenti prodotti a seguito di quella specifica attività informativa, anche con riferimento alla vicenda legata alla cosiddetta fonte «Achille».

Il prefetto Voci replica ai quesiti del Presidente e, successivamente, alle domande dei deputati Neri e Lazzati e dei senatori Boso e Marchetti volte a chiedere chiarimenti anche in ordine a taluni aspetti della gestione e dell'organizzazione del SISDE e al ruolo svolto dal Servizio in occasione dei sequestri di persona.

*RINVIO DELL'AUDIZIONE DEL PREFETTO ANGELO FINOCCHIARO, EX DIRETTORE DEL SISDE*  
(A007 000, B65ª, 0019ª)

Il Presidente avverte che, a causa delle condizioni di salute del prefetto Finocchiaro, l'audizione dell'ex direttore del SISDE è rinviata ad altra seduta.

Il Presidente ricorda, infine, che il Comitato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 gennaio 1996, alle ore 15, per procedere all'audizione dell'onorevole Vincenzo Scotti, in qualità di ex ministro dell'interno.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause  
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

41ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 18.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B55ª, 0029)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che l'ammiraglio Martini ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi del Regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione del 17 gennaio scorso.

Comunica poi che, sempre con riferimento all'indagine su Ustica - su cui è stato deciso di concentrare l'attività indagativa - l'Ufficio di Presidenza ha deliberato la ripresa del rapporto di collaborazione con il dottor Gianluca Salvatori, a far data dal 1º febbraio 1996.

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: AUDIZIONE DEL GENERALE SERGIO SIRACUSA, DIRETTORE DEL SISMI*  
(A010 000, B55ª, 0001ª)

*(Viene introdotto il generale Sergio Siracusa, accompagnato dal tenente colonnello Vellucci).*

Il generale SIRACUSA risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI, ALÒ e dai deputati FRAGALÀ, BARESI, DEL GAUDIO, BONFIETTI.

Nel corso dell'audizione si svolgono alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE, ringraziato il generale Siracusa, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 21,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

*Presidenza del Presidente*  
GIUGNI

*Intervengono il presidente dell'INPS, Billia, ed il direttore generale, Trizzino.*

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

**Audizione del presidente dell'INPS sulla nuova struttura degli organi gestionali dell'Istituto**  
(R047 000, B68\*, 0001\*)

Il PRESIDENTE avverte che dell'odierna seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il presidente dell'INPS, BILLIA, svolge una relazione introduttiva, anche sulla base della documentazione fatta pervenire alla Commissione nei giorni scorsi.

Intervengono quindi, svolgendo osservazioni e formulando quesiti, il PRESIDENTE, i deputati COCCI, MICHIELON e CALABRETTA MANZARA, i senatori NAPOLI, DANIELE GALDI e MAGLIOCCHETTI, nonché il deputato LUCÀ, sull'ordine dei lavori.

Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il presidente dell'INPS, BILLIA, ed il direttore generale, TRIZZINO.

Successivamente prendono nuovamente la parola il PRESIDENTE ed il senatore NAPOLI, cui replicano ancora il presidente BILLIA ed il direttore generale TRIZZINO.

Il PRESIDENTE fa infine presente che l'audizione del presidente dell'INPDAP è prevista per martedì 30 gennaio 1996, alle ore 18.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'azienda di Stato per gli interventi**  
**nel mercato agricolo**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ROBUSTI**

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO DELLO STATO FRANCESCO LETTERA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE D'INCHIESTA SULLE FRODI ALL'AIMA.*

*(A010 000, B27, 0001)*

In apertura di seduta, il Presidente ROBUSTI ricorda che la seduta della scorsa settimana era stata sconvocata dal momento che l'Ufficio di Presidenza aveva ritenuto di dover dare del comunicato letto in Aula dal Presidente del Senato - relativo all'attività dell'Assemblea e delle Commissioni durante il periodo della crisi di governo - un'interpretazione rigorosa e perciò restrittiva. Contemporaneamente lo stesso Ufficio di Presidenza aveva incaricato il Presidente della Commissione ad avanzare sul tema un esplicito quesito ai Presidenti delle due Camere.

Il Presidente del Senato, di concerto con il Presidente della Camera, ha dato la seguente risposta:

«Onorevole Presidente, rispondo, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, alla Sua lettera del 17 gennaio scorso nella quale chiede chiarimenti in ordine all'attività che le Commissioni d'inchiesta possono svolgere durante il periodo della crisi di Governo e pone il quesito se, in sede di interpretazione della legge istitutiva della Commissione, si debba tener conto, ai fini del decorso dei termini, del periodo durante il quale ad essa fosse precluso l'esercizio pieno dell'attività d'istituto.

Nella Sua lettera Ella fa espresso riferimento, in particolare, al comunicato letto in Aula dal Presidente del Senato il 16 gennaio scorso, relativo all'attività dell'Assemblea e delle Commissioni durante il periodo di crisi del Governo.

In proposito, devo farLe presente che con esso non si è inteso considerare l'intero arco di tutte le possibili attività parlamentari e che, per

quanto riguarda le Commissioni d'inchiesta - di cui non si è fatto specifico cenno nel suddetto comunicato - la prassi è assolutamente costante nel senso di consentire il proseguimento della loro attività anche durante la crisi di Governo.

Infatti, l'affievolimento dei poteri del Governo durante la crisi ha effetto nei confronti delle attività parlamentari che incidono direttamente sul rapporto fiduciario, ma non anche nei riguardi dei lavori delle Commissioni d'inchiesta, che prescindono da tale rapporto.

La Commissione da Lei presieduta, d'altronde, trova la sua fonte di legittimazione nella legge istitutiva che, oltre a delimitarne tassativamente l'ambito di indagine, ne definisce anche la durata. Questa, pertanto - e con ciò rispondo all'altro quesito che mi ha posto - non può essere prorogata se non da una legge successiva.

L'occasione mi è gradita per inviarLe i migliori saluti.

Carlo SCOGNAMIGLIO»

Il deputato POLI BORTONE, Vice Presidente della Commissione, prende atto della lettera del Presidente del Senato. In lei persiste tuttavia un dubbio residuo circa l'opportunità di audire soggetti - come per esempio lo stesso avvocato Lettera che attualmente ricopre le funzioni di capo ufficio legislativo presso il Ministero delle risorse agricole - che sono incardinati nella struttura politica del Governo, i cui poteri durante la crisi sono affievoliti. D'altra parte ritiene giusto che l'attività della Commissione d'inchiesta debba comunque andare avanti, visto che in ogni caso il termine di scadenza non sarebbe prorogato (la temporanea difficoltà a svolgere i lavori tutt'al più potrebbe costituire un argomento per ottenere una legge di proroga).

Prende quindi la parola l'avvocato LETTERA che espone succintamente i risultati della Commissione ministeriale d'inchiesta, dicendosi pronto a fornire delucidazioni.

Prendono la parola il senatore ROBUSTI, il senatore NATALI ed i deputati POLI BORTONE, GERBAUDO, BONITO, COMINO, TRAPANI e VIVIANI.

A tutti l'avvocato dello Stato Francesco LETTERA fornisce risposte, dichiarandosi disposto in tutte le sedi a fornire ulteriori elementi di chiarimento.

Il Presidente ROBUSTI ringrazia l'avvocato dello Stato LETTERA e comunica che la prossima seduta è convocata per mercoledì della prossima settimana alle ore 17 per procedere all'audizione del professor Are, già subcommissario delegato all'AIMA.

*La seduta termina alle ore 20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1996

82° Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PERLINGIERI

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**(2402) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996 n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.**

(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione: contrario)

Il relatore MAGLIOZZI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, trasmessi dalla Commissione di merito: sul primo emendamento, osserva che esso risulta incongruo rispetto al contesto giuridico e di fatto presupposto dal decreto-legge; quanto all'altro emendamento, ritiene improprio includere gli obiettori di coscienza in operazioni che possono comportare l'uso delle armi. Su entrambi gli emendamenti, pertanto, propone un parere contrario.

Conviene la Sottocommissione.

**(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.**

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: non ostativo)

La relatrice BRICCARELLO dà conto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

**(2342) Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica.**  
(Parere su emendamento alla 12ª Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice BRICCARELLO propone un parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo pervenuto dalla Commissione di merito, rilevando l'incongrua formulazione del comma, quale disposizione di copertura finanziaria per gli effetti derivanti dal comma 5.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, con il rilievo formulato dalla relatrice.

*La seduta termina alle ore 9,45.*



**GIUSTIZIA (2°)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**64° Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 10ª e 13ª Commissione:*

**(2423) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali: parere favorevole.**

**BILANCIO (5°)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

**86° Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA****(2362) Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto**

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta del decreto-legge volto a completare la estinzione dei crediti di imposta avviata dalla legge n. 457 del 1994. La copertura degli oneri finanziari, per il capitale e gli interessi, è riferita all'accantonamento del Tesoro sul fondo speciale di parte corrente ed in parte alle maggiori entrate derivanti dalle ritenute sui titoli di Stato di nuova assegnazione. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede la conservazione nel conto residui delle somme non utilizzate nei diversi esercizi finanziari: ciò appare in contrasto con le norme di contabilità.

L'articolo 2 contiene, invece, disposizioni di carattere procedurale che non sembrano determinare variazioni di gettito.

Quanto all'emendamento 2.0.1, esso potrebbe dar luogo a minori entrate ed è opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

È pervenuto successivamente l'emendamento 1.0.1 del Governo concernente l'estinzione dei crediti con interessi computati fino al 31 dicembre 1996, per la cui copertura si fa riferimento al fondo speciale di parte corrente per il triennio 1996-1998.

L'importo massimo di emissione dei titoli è stato fissato in 6.000 miliardi tenendo conto delle osservazioni formulate in proposito dal Tesoro.

Il sottosegretario VEGAS osserva che il comma 4 dell'articolo 1 non rappresenta in effetti un'eccezione ai principi vigenti in materia conta-

bile, trattandosi di semplici regolazioni debitorie finalizzate all'estinzione di crediti d'imposta. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, egli dichiara di non avere osservazioni da formulare, mentre per quello 2.0.1 si rimette alle valutazioni della Sottocommissione.

Il relatore MANTOVANI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nonchè sugli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

**(2342) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 16 gennaio. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnala innanzi tutto l'emendamento 2.2, che comporta (ai commi 3 e 4) una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto esclude dall'ambito di applicazione dell'IVA le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed inoltre (al comma 2) sopprime alcune disposizioni della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996 in materia di farmaci destinati al trattamento di particolari patologie, ponendo dei problemi di coordinamento con la disciplina prevista nel decreto-legge n.553 del 1995, concernente la medesima fattispecie.

Va segnalato poi l'emendamento 1.0.1, anch'esso finalizzato - fra l'altro -all'esclusione dall'IVA delle suddette operazioni, coprendo tuttavia le minori entrate con l'istituzione di un'addizionale erariale sul totocalcio e il totip. In proposito, occorre acquisire il parere delle Finanze sulla sufficienza del gettito ottenibile dalle previste maggiori entrate.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore sulla valutazione dell'emendamento 2.2. Egli esprime parere contrario altresì sull'emendamento 3.2, che comporta maggiori oneri, e su quello 1.0.1, i cui riflessi negativi sul bilancio dello Stato non sono compensati in misura sufficiente dalle previste maggiori entrate.

Il senatore MORANDO rileva che l'emendamento 1.0.1 sembra contenere una disciplina migliorativa rispetto a quanto previsto dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996 in materia di prezzo dei farmaci. Propone, pertanto, di esprimere parere contrario limitatamente ai commi 5, 6 e 7, non intendendosi sufficiente la copertura prevista dal comma 6.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 1.0.1, che non assicura il rispetto del tetto di spesa previsto nella legge collegata alla manovra finanziaria per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 2.2 (limitatamente ai commi 3 e 4), 3.2 e 1.0.1 (limitatamente ai commi 5, 6 e 7 e nel presupposto che il comma 3 non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2402) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia**

(Parere alla 4ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 17 gennaio, condizionando il nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 4 e alla conseguente riformulazione della clausola di copertura. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali quelli 4.1 e 5.1 recepiscono la condizione dettata.

Tra gli altri emendamenti, si segnalano quelli 1.3, 2.1 e 3.1, che comportano maggiori oneri peraltro non quantificati né coperti. Va segnalato inoltre l'emendamento 5.2, che prevede l'erogazione di contributi ai quali si fa fronte con modalità di copertura finanziaria non corrette, essendo utilizzate le disponibilità stanziare con precedenti autorizzazioni legislative di spesa, delle quali non si dispone peraltro la riduzione. L'emendamento dovrebbe quindi almeno essere riformulato con una chiara indicazione e quantificazione degli oneri e modalità di copertura consentite dalla legislazione contabile.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore per quanto riguarda gli emendamenti 1.3, 2.1 e 5.2. L'emendamento 3.1 non dovrebbe invece comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.3, 2.1 e 5.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precisando che gli emendamenti 4.1 e 5.1 recepiscono la condizione dettata nel parere espresso sul testo del decreto-legge.

**(2403) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri**

(Parere alla 3ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che si tratta di un nuovo provvedimento di urgenza finalizzato al differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli esteri. Gli articoli 1 e 2, che contengono il rifinanziamento di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, al quale si fa fronte mediante gli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente, non pongono problemi. Va segnalato invece l'articolo 3, che contiene deroghe alle norme

vigenti in materia di conservazione in bilancio di somme iscritte in conto competenza e in conto residui. In particolare il comma 2 prevede che possano essere impegnate nel 1996 somme già iscritte in conto residui nello stato di previsione degli esteri per il 1995, concernenti le iniziative di cooperazione, per un ammontare di risorse pari a 566 miliardi di lire. In proposito, considerata anche l'entità delle somme in questione, occorre rilevare che in casi analoghi la Sottocommissione ha espresso in precedenza parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Suscita perplessità altresì l'articolo 4, che dispone la proroga di posizioni di comando e fuori ruolo nonché contratti a tempo determinato presso il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo). Tale disposizione, oltre a porsi in contrasto con la normativa di blocco vigente nel pubblico impiego (si deroga infatti esplicitamente a quanto disposto dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1994), sembra comportare oneri, dei quali non vi è quantificazione né copertura.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 appare in armonia con quanto disposto dal comma 61 dell'articolo 1 della legge collegata con la manovra finanziaria per il 1996, che prevede una deroga ai termini di conservazione in bilancio di somme iscritte in conto residui in materia di cooperazione allo sviluppo. Per quanto concerne l'articolo 4, fa presente che la norma concerne personale già in servizio presso il Ministero degli esteri e pertanto non comporta nuove assunzioni né nuovi oneri a carico del bilancio dello stato.

Il senatore MANTOVANI, dopo aver rilevato che l'articolo 3 ripropone il problema della modifica della normativa concernente i termini di conservazione in bilancio di somme iscritte in conto residui, osserva che la disposizione in esame appare alquanto discutibile, dal momento che alla copertura degli oneri associati alla cooperazione allo sviluppo il Governo potrebbe provvedere a valere sul bilancio per il 1996. Il ricorso a somme iscritte in conto residui nel passato esercizio comporterà inoltre nel 1996 un aumento del fabbisogno di cassa e ciò appare in contraddizione con l'orientamento fatto proprio dal Governo proponendo riduzioni degli stanziamenti di competenza più che proporzionali allo scopo di ottenere determinati risparmi di spesa in termini di cassa.

Il senatore COPERCINI esprime forti perplessità sull'articolo 4 del decreto-legge, sottolineando che la proroga al 31 dicembre 1996 delle posizioni di comando e fuori ruolo e dei contratti a tempo determinato non può non comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore PODESTÀ si chiede per quale motivo le norme contenute nel provvedimento non siano state inserite nel contesto della manovra finanziaria per il 1996.

Il relatore MORANDO fa presente che il decreto-legge è stato adottato in data 2 gennaio 1996, quando ormai non poteva più essere disposta la conservazione in bilancio di somme iscritte nel conto dei residui per il 1995, stante la chiusura dell'esercizio finanziario precedente. Sulla

base di tali considerazioni, propone l'espressione di un parere contrario sull'articolo 3. In relazione poi all'articolo 4, ritiene che esso non comporti oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente.

Con il voto contrario del senatore COPERCINI, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(1600-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che perviene dalla Camera dei deputati, ulteriormente modificato rispetto al testo trasmesso dal Senato, il disegno di legge comunitaria per il 1994. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto il testo approvato dal Senato, e sostanzialmente confermato dall'altro ramo del Parlamento, ha recepito le condizioni dettate dalla Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere da questa espresso nella seduta del 5 ottobre 1995.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### 87ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2399) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti**

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CHERCHI ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge.

Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano quelli 1.3, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.10, 2.0.11 e 6.1, dai quali sembrano discendere oneri finanziari non quantificati, nè coperti.

Si segnalano inoltre gli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.5, che appaiono collegati con alcuni degli emendamenti sopra indicati senza che peraltro tale collegamento sia esplicitato, per cui la loro portata appare dubbia o incongrua.

Appare opportuno, infine, acquisire l'avviso del Tesoro sugli emendamenti 1.1 e 2.0.9.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con il relatore sulla valutazione degli emendamenti. Con riferimento a quelli 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7, osserva che occorrerebbe verificare la quantificazione degli oneri e determinare la corrispondente copertura. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 2.0.9, da cui potrebbero derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre l'emendamento 1.1 non presenta problemi di copertura. Fa presente infine che anche l'emendamento 1.2 è suscettibile di determinare oneri per il bilancio statale.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.3, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 3.2, 3.4, 3.5 e 6.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 1.2, a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che esso non determini il superamento del numero di assunzioni previsto dal testo del decreto-legge.

**(2415) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità**

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della reiterazione di un decreto-legge in materia di assistenza farmaceutica e sanitaria, sulle cui precedenti versioni la Sottocommissione ha avuto modo di pronunciarsi più volte, esprimendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su alcune disposizioni del provvedimento. Alcune di queste - tra cui i commi 4 e 5 dell'articolo 3 - risultano modificate nell'attuale versione, per cui si tratta di valutare se la nuova formulazione superi i motivi delle contrarietà già espresse.

In particolare, nel comma 5 dell'articolo 3, è stato inserito un inciso che chiarisce che l'onere derivante da tale disposizione dovrebbe essere comunque contenuto nei limiti della spesa farmaceutica stabilita per ciascun anno finanziario. Va però rilevato che il comma 129 dell'articolo 3 della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1996 ha disciplinato la medesima materia, per cui si pone un problema di coordinamento tra le due normative (tra le quali quella contenuta nel decreto-legge in esame appare più onerosa per la finanza pubblica).

Anche l'articolo 7, sempre valutato negativamente dalla Sottocommissione, è stato modificato in modo da chiarire che i soggetti obbligati alla stipulazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla distribuzione del sangue umano, sono solo quelli di natura privata, per cui non si determinano oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale precisazione consente di superare il parere di contrarietà espresso sull'articolo 7.

Resta quindi il problema del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, suscettibile di determinare oneri a carico della finanza regionale, a cui viene addossata la garanzia dei debiti delle USL e della aziende ospedaliere relativi agli anni precedenti al 1995.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 non esclude il ripiano dei maggiori oneri accollati alla finanza regionale. Rileva inoltre che l'articolo 3 comporta problemi di coordinamento con quanto disposto nella legge collegata alla manovra finanziaria.

Il relatore MORANDO sottolinea che diversi provvedimenti d'urgenza attualmente all'esame del Parlamento disciplinano la materia dell'assistenza farmaceutica e sanitaria, determinando l'esigenza di un coordinamento tra le varie disposizioni.

Il senatore CHERCHI sollecita ulteriori chiarimenti da parte del Tesoro e propone il rinvio dell'esame del provvedimento.

Si associa il senatore COPERCINI.

L'esame è quindi rinviato.

*(2437) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori*

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamento: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge che dispone la proroga del termine previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 per l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea ai pubblici dipendenti di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 21 novembre 1995. Il nuovo decreto-legge sposta al 31 marzo 1996 il suddetto termine, già fissato nella precedente versione al 31 dicembre 1995.

Perviene inoltre un emendamento governativo, finalizzato a porre il FORMEZ sotto la vigilanza del Ministero del bilancio, con conseguente trasferimento dei rispettivi fondi in capitoli dello stato di previsione della spesa di quel Ministero. Per quanto di competenza, non dovrebbero porsi problemi.

Il sottosegretario VEGAS, dichiara di non avere osservazioni da formulare sul testo del decreto-legge. Per quanto riguarda l'emendamento,



precisa che esso non comporta nuovi oneri, pur esprimendo perplessità in merito alla proposta di attribuire la competenza in questione al Ministero del bilancio, attesa la peculiarità dei compiti del FORMEZ nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, compiti che risultano estranei all'ambito delle attività istituzionali del predetto dicastero.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nonchè sull'emendamento trasmesso.

**(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore COPERCINI, osservando che il testo in esame è stato approvato dalla Camera modificando il disegno di legge governativo che, oltre alle norme di carattere penale, prevedeva la istituzione e la regolamentazione di un Fondo per la concessione di mutui a favore delle persone offese dal reato di usura. La Commissione bilancio della Camera aveva condizionato il parere favorevole alla introduzione di modifiche al funzionamento di tale Fondo e alla copertura degli oneri relativi.

Nel testo giunto all'esame del Senato, l'articolo 6 si limita a prevedere l'istituzione del Fondo demandando ad una legge successiva la modalità della sua operatività. Tale disposizione non appare di per sè fonte di oneri finanziari.

Sono poi stati presentati numerosi emendamenti tra i quali si segnalano quelli 6.0.3 e 6.0.13 che prevedono oneri finanziari aggiuntivi non coperti. Quanto agli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 6.0.1, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.19, 6.0.20 e 6.0.21, essi modificano i criteri di funzionamento del Fondo per le vittime di richieste estorsive istituito dal decreto-legge n. 419 del 1991. Poichè il comma 2 dell'articolo 1 di tale provvedimento precisa che le elargizioni del Fondo sono corrisposte nei limiti della dotazione del Fondo stesso, sulla base di tale presupposto possono essere considerate accoglibili anche le modifiche proposte.

L'emendamento 6.2 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 6, contiene una delega per l'istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, ma non è corredato dalla necessaria relazione tecnica. Di analogo contenuto sono gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6, per i quali, ove si ritenesse di non avanzare richiesta di relazione tecnica potrebbe essere espresso un parere di nulla osta a condizione che, anche in questo caso, le elargizioni avvengano nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Il sottosegretario VEGAS fa presente, in relazione all'emendamento 6.2, che esso non necessita di relazione tecnica, in quanto il Fondo di solidarietà in esso previsto costituisce un tetto di spesa, che non pone problemi di quantificazione degli oneri. Fa presente peraltro che la lettera g) dello stesso emendamento dovrebbe essere riformulata facendo riferimento al bilancio triennale 1996-1998. Esprime inoltre

parere contrario sugli emendamenti 6.0.3, 6.4 e 6.0.13, che risultano privi di copertura finanziaria.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 6.0.3, 6.4 e 6.0.13, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 6.2, 6.5 e 6.6 è condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, alla precisazione che le elargizioni avvengano nei limiti delle disponibilità del Fondo, e alla riformulazione con riferimento al triennio 1996-1998.

*La seduta termina alle ore 16.55.*

**LAVORO (11°)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente della Commissione, Mulas, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

**(2414) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale: parere favorevole.**

*alla 6ª Commissione:*

**(2411) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio: parere favorevole con osservazioni.**

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUSTIZIA (2\*)**

*Giovedì 25 gennaio 1996, ore 15,30*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

---

### **INDUSTRIA (10\*)**

*Giovedì 25 gennaio 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione dei rappresentanti dell'ENEL.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Giovedì 25 gennaio 1996, ore 9 e 15*

- I. Audizione del professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.
- II. Audizione del professor Franco Sorice, direttore dell'Istituto di malattie infettive dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza».
- III. Audizione del professor Gian Luigi Gessa, direttore della Scuola di specializzazione in farmacologia dell'Università degli studi di Cagliari.
- IV. Audizione del professor Franco Cuccurullo, preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

*Giovedì 25 gennaio 1996, ore 9*

Seguito della discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 25 gennaio 1996, ore 15*

Audizione dell'onorevole Vincenzo Scotti, in qualità di ex ministro dell'interno.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Giovedì 25 gennaio 1996, ore 14,30*

Seguito della discussione sui problemi urgenti relativi alla funzionalità degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, con particolare riguardo a taluni settori di indagine, e all'ordinamento penitenziario.

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania.

---